Swiss Banking

Commento alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 27)

Ottobre 2026
Associazione svizzera dei banchieri

Premessa		6
Capitolo 1:	Introduzione	7
Art. 1	Campo di applicazione	7
Art. 2	Delimitazione e termini	7
Art. 3	Commento alla Convenzione di diligenza	8
Capitolo 2:	**Identificazione della controparte contrattuale**	8
Sezione 1:	**Disposizioni generali**	**8**
Art. 4	Identificazione della controparte contrattuale	8
Art. 5	Libretti di risparmio al portatore	11
Art. 6	Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo	11
Art. 7	Indicazioni da documentare	11
Art. 8	Identificazione in altro modo adeguato	12
Sezione 2:	**Persone fisiche**	**12**
Art. 9	Identificazione con presenza personale della controparte	12
Art. 10	Identificazione senza presenza personale della controparte	13
Art. 11	Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità	13
Sezione 3:	**Persone giuridiche e società di persone**	**14**
Art. 12	Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente	15
Art. 13	Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità	15
Art. 14	Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente	15
Art. 15	Verifica dell'identità della persona che apre la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure	15
Art. 16	Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i *trustee*	*17*
Art. 17	Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità	18
Sezione 4:	**Forme particolari di identificazione**	**18**
Art. 18	Controparti minorenni e sotto curatela, conto di garanzia per locatari nonché comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari	18
Art. 19	Identificazione interna a un gruppo	19

Capitolo 3:	**Accertamento della persona avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo**	**20**
Sezione 1:	**Disposizioni generali**	**20**
Art. 20	Accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo	20
Art. 21	Indicazioni da documentare	24
Sezione 2:	**Esonero dall'obbligo di accertamento**	**25**
Art. 22	Società quotate in borsa	25
Art. 23	Autorità	25
Art. 24	Banche e altri intermediari finanziari come controparti	25
Art. 25	Ulteriori forme di esenzione all'obbligo di accertamento	26
Art. 26	Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale	27
Capitolo 4:	**Accertamento della persona avente diritto economico sui valori patrimoniali**	**27**
Sezione 1:	**Disposizioni generali**	**28**
Art. 27	Accertamento della persona avente diritto economico	28
Art. 28	Indicazioni da documentare	29
Sezione 2:	**Esonero dall'obbligo di accertamento**	**31**
Art. 29	Persone fisiche	31
Art. 30	Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo	31
Art. 31	Società quotate in borsa	32
Art. 32	Autorità	32
Art. 33	Banche e altri intermediari finanziari come controparti	32
Art. 34	Società semplici	33
Art. 35	Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale	34
Art. 36	Persone soggette al segreto professionale	34
Sezione 3:	**Obblighi di accertamento particolari**	**35**
Art. 37	Conti e depositi collettivi	35
Art. 38	Forme d'investimento collettivo e società di partecipazione	35
Art. 39	Società di sede	36

Art. 40 e 41	Fondazioni e Trust	38
Art. 42	Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata *(insurance wrapper)*	*42*
Capitolo 5:	**Delega e disposizioni in materia di monitoraggio**	42
Sezione 1:	**Delega**	**42**
Art. 43	Delega per quanto concerne l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico	42
Sezione 2:	**Obblighi di documentazione**	**43**
Art. 44	Obbligo di garanzia	43
Art. 45	Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione	44
Sezione 3:	**Obblighi di ripetizione**	**45**
Art. 46	Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbi	45
Art. 46bis	Ripresa di una relazione d'affari	47
Capitolo 6:	**Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali**	47
Capitolo 7:	**Rilascio di attestazioni**	48
Art. 53	Divieto di rilascio di attestazioni fuorvianti	48
Art. 54	Concetto di attestazione incompleta	48
Art. 55	Concetto di attestazione fuorviante	48
Capitolo 8:	**Disposizioni procedurali e di verifica**	48
Art. 56	Applicabilità	48
Sezione 1:	**Procedura**	**48**
Art. 57	Controllo da parte della società di audit	48
Art. 58	Procedura d'indagine	49
Art. 59	Procedura sanzionatoria	49
Art. 60	Procedura abbreviata	49
Sezione 2:	**Disposizioni in materia di sanzioni**	**50**
Art. 61	Casi di lieve entità	50
Art. 62	Infrazione della Convenzione di diligenza	51
Art. 63	Prescrizione del perseguimento	51

Sezione 3:	**Organizzazione**	**51**
Art. 64	Commissione di sorveglianza	51
Art. 65	Inquirenti	52
Sezione 4:	**Procedura arbitrale**	**52**
Art. 66	Procedura arbitrale	52
Capitolo 9:	Disposizioni finali	52
Art. 67	Entrata in vigore	52
Art. 68	Disposizioni transitorie	52
Allegato: Esempi pratici – ricostruzione modificabile		54
Indice delle abbreviazioni		60

Premessa

La **Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB),** esistente dal 1977, viene sottoposta a revisione con cadenza periodica.

Con la revisione del testo della CDB è stato adeguato e integrato anche il presente commento.

La revisione della CDB 27 è finalizzata principalmente a **recepire le novità legislative e normative.** In tale contesto vengono considerate anche le prescrizioni del GAFI. Nella revisione confluiscono inoltre i *leading cases* della Commissione di sorveglianza sulla CDB nonché gli elementi acquisiti nell'applicazione pratica. Un'ulteriore parte riguarda la **digitalizzazione dei processi operativi.** La digitalizzazione viene considerata secondo un approccio tecnologicamente neutrale e anche le relative disposizioni della CDB vengono integrate nella prassi già in uso. Ciò riguarda anche i requisiti formali relativi alle dichiarazioni delle controparti, ai formulari, alla ricezione dei documenti indicati e alla loro conservazione.

Come novità, nell'art. 2 viene integrato nella CDB un **elenco dei termini** contenente le principali definizioni. Questi termini si rifanno alle definizioni (legali) correnti, oppure erano precedentemente contenuti nel commento e sono ora stati trasferiti nella CDB.

Al fine di rafforzare la certezza del diritto, alcuni **temi finora disciplinati nel commento** sono stati recepiti nella CDB, tra cui la regolamentazione relativa alle comunioni di proprietari per piani e alle comunioni di comproprietari.

Nella CDB viene meno il precedente riferimento ai **paesi a rischio elevato.** Tale adeguamento è dettato da ragioni sistematiche, poiché le questioni relative al rischio paese elevato rientrano nel quadro normativo materiale della LRD. Restano comunque impregiudicati gli obblighi previsti dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e dall'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA).

I **formulari** sono stati rielaborati sotto il profilo linguistico e adeguati alla nuova terminologia legislativa. I formulari K, S e T sono stati modificati anche sotto il profilo sostanziale. Nel formulario K deve ora essere registrato il domicilio effettivo anziché l'indirizzo di domicilio effettivo. Inoltre devono essere ora registrati anche la data di nascita e la nazionalità. Per quanto riguarda il formulario S, l'art. 40 CDB contiene ora un elenco dei dati da registrare; tali dati venivano tuttavia già rilevati mediante il formulario S valevole con la CDB 20. È stata inoltre precisata e integrata, nell'introduzione, la disposizione relativa alla persona da registrare quale persona avente diritto di rappresentanza e, al punto 3, il termine «ristrutturazione» è stato sostituito con «riorganizzazione». Lo stesso vale per il formulario T.

Capitolo 1: Introduzione

La CDB concretizza la legislazione in materia di riciclaggio di denaro, stabilendo **standard minimi** in materia di vigilanza per l'identificazione formale della controparte, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e la determinazione della titolarità del diritto economico. La CDB riflette in tal modo **l'approccio basato sui principi e sul rischio** proprio della regolamentazione svizzera dei mercati finanziari.

Poiché la CDB definisce uno standard minimo nell'ambito del diritto di vigilanza, le parti firmatarie hanno la piena facoltà di adottare regolamentazioni più estese e/o stringenti in merito ad aspetti specifici. Singole disposizioni concedono inoltre volutamente un certo margine di flessibilità, creando così la possibilità di attuare la CDB secondo un approccio basato sul rischio.

La CDB 27 è pubblicata in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di divergenze materiali tra le singole versioni linguistiche, è determinante la CDB 27 in lingua tedesca.

Art. 1 Campo di applicazione

Salvo indicazioni contrarie, la CDB e il Commento si riferiscono a tutte le banche e a tutte le società di intermediazione mobiliare anche qualora, per ragioni linguistiche, nel testo sia riportata soltanto una sola delle due denominazioni.

Art. 2 Delimitazione e termini

La tempistica e le modalità di accertamento del retroscena di **relazioni d'affari o di transazioni che comportano rischi superiori** (Rars / Trs), nonché i correlati obblighi particolari di chiarimento non sono regolamentati nella CDB, bensì nell'ORD-FINMA.

I rinvii, precedentemente riportati separatamente all'art. 2 cpvv. 3 e 4, relativi ad altre disposizioni applicabili alle attività nel settore delle carte di credito e del leasing sono stati riuniti nel cpv. 3; ora viene fatto un rinvio generale alle **«disposizioni pertinenti»**, senza menzionare esplicitamente tali elementi. Questa formulazione non comporta alcuna modifica sostanziale rispetto alla normativa precedente. Ad esempio, per le attività di leasing continua a trovare applicazione il regime di autodisciplina dell'Associazione Svizzera delle società di Leasing. È stato inoltre inserito un rinvio corrispondente per l'attività di consulenza, ora anch'essa assoggettata alla LRD.

Nell'art. 2 cpv. 4 è stato introdotto un nuovo **catalogo di definizioni.** Esso comprende i concetti di documento ufficiale di legittimazione, autorità, quotato in borsa, società quotate in borsa e scopo ideale. Le definizioni dei concetti sono state in parte trasferite dal commento alla CDB, oppure si rifanno alle definizioni generalmente riconosciute o sancite dalla stessa per quanto concerne i rispettivi concetti.

Il catalogo di definizioni garantisce che i concetti ivi definiti siano **utilizzati in modo uniforme** nell'intera CDB. Le definizioni consentono inoltre formulazioni più precise e rigorose nei singoli articoli, a beneficio di una migliore leggibilità. In relazione al concetto di società quotate in borsa, la soglia superiore al 75% tiene conto del sistema di accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo. Se una società affiliata è detenuta per oltre il 75% da una società quotata in borsa, dal punto di vista aritmetico ogni ulteriore partecipazione rimane inferiore al 25%.

Art. 3 Commento alla Convenzione di diligenza

Il Commento alla CDB viene pubblicato dall'ASB e deve essere considerato da parte di banche, organi della CDB e società di revisione come un primario supporto interpretativo di rilevanza centrale.

Capitolo 2: Identificazione della controparte contrattuale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 4 Identificazione della controparte contrattuale

In base alla prassi della Commissione di sorveglianza, per i **conti congiunti** devono essere identificate tutte le persone cointestatarie, salvo laddove trovi applicazione un'apposita regolamentazione in deroga (ad esempio, identificazione di società semplici).

Nel caso di **conti / depositi collettivi** per l'amministrazione di piani di partecipazione a favore del personale di una società deve essere identificata soltanto quest'ultima, a condizione che i diritti di partecipazione vengano gestiti in un conto / deposito collettivo intestato alla società stessa.

La definizione del concetto di **«strumenti finanziari»** si basa sull'art. 3 lett. a LSerFi. Con il termine di **«operazioni di negoziazione»** si intende la compravendita di strumenti finanziari, divise, ecc. Dall'entrata in vigore della CDB 20, per tutte le operazioni di negoziazione di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f la banca è tenuta a identificare la controparte, indipendentemente dall'importo dell'operazione stessa.

Le **transazioni sui mercati dei capitali,** segnatamente quelle per il collocamento di strumenti finanziari presso investitrici e investitori (ad es. *«selling shareholder»* in occasione di *«initial public offering»*), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga, non rientrano nel concetto di operazioni di negoziazione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f.

Per la definizione delle **«operazioni di cassa»** si rinvia all'art. 2 lett. b ORD-FINMA. Nella fattispecie, con tale concetto viene designata ogni operazione in contanti, in particolare il cambio di valuta, la compravendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la liberazione in contanti di titoli al portatore, di obbligazioni

di cassa e di prestiti obbligazionari, nonché l'incasso in contanti di assegni, laddove queste transazioni non vengano effettuate attraverso un conto cliente già in essere.

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, i versamenti o i prelievi in contanti in relazione a conti/libretti presso un'altra banca sono considerati come operazioni di cassa anche se l'altro istituto è la casa madre (cfr. Rapporto sull'attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.11 pag. 22). L'art. 19 resta tuttavia applicabile. La Commissione di sorveglianza CDB ha inoltre accertato che «il criterio decisivo per la classificazione di un'operazione finanziaria come operazione di cassa non consiste nel fatto che venga effettuato un disbrigo in contanti (ovvero una presa in carico e/o una consegna fisica di un valore patrimoniale)». L'attributo distintivo di un'operazione di cassa risiede piuttosto nella fattispecie che si tratta di un servizio specifico ed estemporaneo, senza la presenza di una relazione d'affari duratura. «Le operazioni di cassa sono pertanto attività che non passano attraverso un conto esistente intestato alla/al cliente e che non comportano alcun ulteriore rapporto della/del cliente con la banca; di conseguenza, mancano anche documenti che consentirebbero di identificare la/il cliente e ricostruire la provenienza e la destinazione successiva dei valori patrimoniali presentati» (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.15, pag. 23).

La Commissione di sorveglianza CDB precisa infine che «un'operazione di cassa [...] è considerata tale anche se viene effettuata da una/un cliente esistente. Se da un lato il fatto che la/il cliente sia già stata/o identificata/o in precedenza implica che è possibile soprassedere alla sua (nuova) identificazione, dall'altro lato è comunque sempre necessario richiedere e ottenere una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico» (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.16, pag. 24).

Nella definizione di operazioni di cassa rientra anche il cambio di contanti nella stessa valuta con lo scopo di ricevere tagli di diverso valore. L'attività di trasferimento di denaro (*«money transmitting»*) non è invece considerata un'operazione di cassa.

Nella prassi comune, per le operazioni di cassa trova applicazione il principio secondo cui deve essere identificata come contraente la persona che effettua l'operazione in contanti allo sportello.

Qualora una persona **già correttamente identificata nel contesto di una relazione d'affari in essere** apra ulteriori relazioni d'affari con la banca, non è necessario procedere nuovamente alla sua identificazione. Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, questo principio trova applicazione anche se nel frattempo i requisiti della CDB in termini di identificazione della/del cliente dovessero essere stati innalzati. Il requisito preliminare è tuttavia che la prima identificazione sia stata effettuata secondo le regole della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza in vigore a suo tempo (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.10 pag. 21). Le persone identificate in passato in modo valido e le cui relazioni d'affari sono state in seguito estinte devono essere nuovamente identificate ai sensi dell'art. 46bis in caso di ripresa della relazione d'affari con la banca.

Il termine «corretto / correttamente» si riferisce agli obblighi di diligenza in vigore al momento dell'apertura della relazione d'affari. Un'identificazione è quindi da ritenersi corretta se sono state rispettate le disposizioni della CDB in vigore al momento dell'apertura della relazione d'affari o, in alternativa, quelle della versione attualmente vigente della CDB *(lex mitior)*.

La decisione con la quale si è rinunciato a una nuova identificazione non deve essere documentata in modo particolare. L'obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 44 è soddisfatto se dagli atti risulta che la persona era già stata identificata (ad es. se i relativi documenti sono disponibili presso la banca o nel sistema informatico della stessa). Restano fatti salvi eventuali obblighi di ripetizione ai sensi dell'art. 46.

Per i **rapporti di credito** è possibile operare sostanzialmente una distinzione in tre tipologie di crediti: l'operazione di credito (bilaterale), il credito consortile e la sottopartecipazione a crediti consortili.

1. L'**operazione di credito (bilaterale)** è generalmente un servizio finanziario disciplinato dalla LRD, in quanto esso comporta il rischio che per la remunerazione e il rimborso del credito vengano utilizzati fondi acquisiti in maniera illecita o criminosa. La Commissione di sorveglianza CDB ha espresso il proprio parere positivo all'applicazione della CDB per i rapporti di credito. Di conseguenza, in relazione a una mutuataria / un mutuatario, in capo alla banca competono gli obblighi di diligenza per l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e/o della persona avente diritto economico.
2. Poiché i **crediti consortili** presentano sostanzialmente la stessa situazione di partenza dei rapporti di credito (bilaterali) menzionati (rapporto contrattuale diretto tra la singola banca e la mutuataria / il mutuatario), anche questa tipologia di operazione è sottoposta alla LRD. Di conseguenza, anche in questo ambito trova applicazione la CDB. Questo principio è valevole sia per le operazioni in cui la banca è capofila di un consorzio, sia per i casi in cui essa partecipa solamente a un consorzio.
3. In caso di **partecipazioni / sottopartecipazioni successive** in crediti od operazioni di credito bilaterali, sono contemplati tre diversi scenari di partenza. Segnatamente, tali partecipazioni / sottopartecipazioni sono possibili:
 a) attraverso un'adesione al contratto di credito da parte della/del mutuante che si aggiunge in un secondo tempo, a condizione che nel contratto di credito sia prevista la possibilità di un'adesione successiva oppure la mutuataria / il mutuatario esprima esplicitamente il proprio assenso a tale riguardo (si configura così la situazione sopraripportata di un credito consortile di cui al punto 2), oppure
 b) attraverso la stipulazione di un contratto di sottopartecipazione tra la/il mutuante e l'aderente, in base al quale la/il mutuante originaria/o cede all'aderente con una dichiarazione separata tutti i crediti derivanti dal contratto di credito stesso in misura pari alla sottopartecipazione (laddove tale cessione non sia stata notificata alla mutuataria / al mutuatario nel corso della durata contrattuale, si configura una cosiddetta cessione «tacita»), oppure
 c) attraverso la stipulazione di un contratto di sottopartecipazione e senza cessione parziale del titolo di credito, laddove è possibile che l'aderente partecipi pro quota al rapporto di credito (e quindi riceva parimenti pro quota dalla/dal mutuante, gli interessi / i margini / le commissioni generati dal contratto di credito), oppure in quanto la parte sottopartecipante apporta la propria adesione soltanto a un eventuale default creditizio (ricevendo dalla/dal mutuante per questa «assicurazione crediti» una quota del margine).

Sia per la variante 3.b che per la variante 3.c non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto con la mutuataria / il mutuatario e quindi parimenti nessuna relazione d'affari diretta. Di conseguenza non è necessario procedere a un'identificazione formale della mutuataria / del mutuatario e a nessun accertamento della persona avente diritto economico e/o della detentrice / del detentore del controllo.

Con la CDB 27, all'art. 4 cpv. 2 lett. i viene aggiunto, in analogia con l'art. 52 ORD-FINMA, che, in caso di **trasferimenti di denaro e valori** ai sensi dell'art. 2 lett. c ORD-FINMA dall'estero verso la Svizzera per importi superiori a 1000 franchi, nonché di trasferimenti di denaro e valori dalla Svizzera verso l'estero, qualora non sussista alcuna relazione d'affari con una parte, la controparte deve essere identificata. Occorre procedere all'identificazione della controparte anche laddove sussistano elementi di sospetto circa fattispecie di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. La lett. i è stata inserita in un'ottica di coerenza con l'ORD-FINMA, sebbene tale servizio non rientri nella prassi corrente delle banche.

Art. 5 Libretti di risparmio al portatore

-

Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 sussiste un **obbligo di identificazione** anche al di sotto dei limiti minimo definiti all'art. 4 cpv. 2 lett. g e i qualora vengano compiuti tentativi concreti di eludere l'obbligo di identificazione. Un simile scenario si configura ad esempio se un importo viene ripartito su più transazioni (c.d. *«smurfing»*).

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2, i **limiti minimi** definiti all'art. 4 cpv. 2 lett. g e i sono comunque irrilevanti qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali siano correlati ad attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Nella fattispecie, deve trattarsi del sospetto che i valori patrimoniali provengano dalle fonti specificate all'art. 9 cpv. 1 LRD. Un simile scenario si configura laddove i valori patrimoniali sono in correlazione con un atto illecito ai sensi dell'art. 305bis CP, provengono da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305bis punto 1bis CP, sono soggetti alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP o risultano funzionali al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP.

Art. 7 Indicazioni da documentare

Se la controparte è una persona fisica, il **domicilio** effettivo ai sensi dell'art. 23 CC deve essere supposto nel luogo in cui la controparte dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Se la controparte è una persona giuridica, deve essere accertato l'**indirizzo effettivo della sede dell'azienda.** A tale scopo, è possibile basarsi in prima battuta sui documenti di identificazione (di norma l'estratto del registro di commercio) presentati dalla controparte nell'ambito del processo di identificazione. In alternativa, la banca può accertare come indirizzo effettivo della sede dell'azienda anche la località della reale sede amministrativa. Secondo la prassi consolidata, tale luogo è ubicato laddove una società ha il proprio centro economico ed effettivo, ovvero ove si tengono le attività di conduzione operativa. A tale riguardo è determinante la conduzione degli affari correnti nell'ambito dello scopo sociale; in caso di più località fa stato il fulcro della conduzione operativa (cfr. a riguardo anche la sentenza TF 2C_1086 / 2012 del 16.05.2013).

Vi sono paesi in cui la data di nascita e l'indirizzo di domicilio e/o quello di domicilio non vengono utilizzati, per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall'accertamento dei dati in questione.

In relazione con la registrazione dell'indirizzo effettivo del domicilio e/o della sede dell'azienda, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dalla controparte. Nell'ottica di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti.

Dato che per le persone fisiche deve essere messa agli atti la copia del documento ufficiale di legittimazione, come mezzo di identificazione è sufficiente una copia senza che siano necessari ulteriori accertamenti o formalità. Qualora una persona fisica possegga più di una nazionalità, è sufficiente che venga messa agli atti soltanto la copia di un documento ufficiale di legittimazione. Le ulteriori nazionalità non devono poi essere documentate per iscritto.

Secondo i criteri della CDB, l'obbligo di allestire un dossier di identificazione completo si riferisce alle controparti con cui viene effettivamente stabilita una relazione d'affari (cfr. art. 4).

Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato

Questa disposizione disciplina i casi particolari in cui non è possibile identificare una controparte secondo le modalità prescritte in quanto i documenti richiesti non sono disponibili. In simili situazioni la banca ha la facoltà di procurarsi altri documenti idonei all'identificazione e di metterli agli atti; a tale riguardo, essa gode di un adeguato margine discrezionale.

Sezione 2: Persone fisiche

Art. 9 Identificazione con presenza personale della controparte

L'espressione **«presenza personale»** riportata all'art. 9 descrive lo scenario in cui si è instaurato un contatto personale tra la/il cliente e la/il rappresentante della banca, che in tale sede ha quindi proceduto all'identificazione della controparte. Questo contatto personale può avvenire nei locali della banca stessa o anche altrove.

La **copia del documento ufficiale di legittimazione** non deve essere necessariamente effettuata in via contestuale all'identificazione della controparte. Qualora la copia del documento venga effettuata prima che la controparte si sia presentata personalmente, essa deve essere verificata al più tardi in occasione del colloquio personale della controparte stessa presso la banca, effettuandone il confronto con il corrispondente documento ufficiale di legittimazione. Se la copia del documento ufficiale di legittimazione viene effettuata soltanto successivamente all'incontro personale, trovano applicazione le disposizioni in materia di identificazione in caso di apertura della relazione d'affari senza presenza personale **della controparte** ai sensi dell'art. 10.

A condizione che i dati personali siano riportati integralmente e la controparte sia riconoscibile sulla fotografia, un documento ufficiale di legittimazione può essere ad esempio anche fotografato o scannerizzato, archiviandone poi una copia nel dossier cliente.

L'art. 9 rinuncia a elencare i **documenti di legittimazione ammessi;** il sintagma «documento ufficiale di legittimazione» e il concetto di «autorità» sono stati tuttavia inseriti nel catalogo terminologico di cui all'art. 2 e ivi opportunamente definiti. La decisione circa i documenti accettati (ad es. passaporto, carta d'identità, licenza di condurre) resta di competenza della singola banca ed è lasciata alla sua discrezione. In questo modo si garantisce che, sulla base di un approccio basato sul rischio, si tenga opportunamente conto delle diverse situazioni specifiche. La decisione relativa alle modalità di gestione dei documenti ufficiali di legittimazione con data di validità scaduta rientra parimenti nella sfera di competenza e di discrezionalità della singola banca.

Sono ammessi soltanto i documenti che riportano una fotografia della persona identificata.

Art. 10 Identificazione senza presenza personale della controparte

Per l'identificazione di una persona fisica ai sensi dell'art. 10, l'elemento centrale è l'assenza di un contatto personale. Per tenere conto del progresso tecnologico nei processi bancari relativi alla clientela, il titolo dell'articolo viene adeguato in un'ottica di neutralità tecnologica.

Il semplice recapito postale ai fini della verifica dell'indirizzo di domicilio indicato costituisce una delle molteplici possibilità per effettuare tale controllo. La verifica con altre modalità adeguate può avvenire, ad esempio, mediante un certificato di domicilio, una fattura fiscale o la fattura di un'utenza (c.d. *«utility bill»*, ossia fattura dell'energia elettrica, dell'acqua o del telefono). Anche un estratto di un registro pubblico o di una banca dati gestita da un soggetto privato affidabile può soddisfare i requisiti pertinenti.

In caso di identificazione senza presenza personale della controparte, con conseguente necessità di un'attestazione di autenticità (autenticazione) da parte di un soggetto terzo qualificato, non si configura una fattispecie di delega dell'identificazione. Ne consegue che tra la banca e la persona che rilascia l'attestazione di autenticità non è necessario alcun accordo scritto.

Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità

Poiché in occasione dell'**identificazione** senza presenza personale **della controparte** i documenti di identificazione non sono presentati alla banca in originale bensì in copia, è necessario attestarne l'autenticità. L'autenticità viene di norma confermata mediante una firma. Non è necessario procedere alla verifica della firma della persona che conferma l'autenticità del documento. La forma dell'attestazione di autenticità non è prescritta. A tale riguardo sono determinanti la legislazione, il quadro normativo o la prassi dello Stato interessato.

Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b, la banca può accettare l'**attestazione di autenticità** anche da parte di una banca corrispondente, di un altro intermediario finanziario o di un'avvocata autorizzata / un avvocato

autorizzato a esercitare in Svizzera. Sono considerati abilitati in Svizzera le avvocate e gli avvocati regolarmente iscritti in un registro cantonale degli avvocati. Il concetto di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b comprende gli intermediari finanziari svizzeri ai sensi dell'art. 2 cpvv. 2 e 3 LRD nonché gli intermediari finanziari con sede all'estero che sono assoggettati a un'adeguata vigilanza e sorveglianza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Rientra nella sfera di competenza della singola banca accettare le attestazioni notarili di norma emesse all'estero (ad es. *«affidavit»*). Le avvocate e gli avvocati abilitati all'estero possono essere inclusi nella platea degli enti pubblici ai sensi dell'art. 11. cpv. 1 lett. c laddove il rispettivo diritto estero di pertinenza riconosca loro il potere di emettere autenticazioni. Sono considerati enti pubblici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c anche le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) a livello cantonale.

In linea di principio, rientra nella sfera di discrezionalità delle banche la possibilità di respingere le attestazioni di autenticità sulla base di considerazioni legate al rischio (ad es. in caso di palese assenza di attendibilità).

Sezione 3: Persone giuridiche e società di persone

La CDB 27 utilizza le espressioni «persone giuridiche» e «società di persone» conformemente alla terminologia del diritto civile svizzero (cfr. in particolare gli artt. 52 segg. CC e gli artt. 530 segg. CO).

Le ditte individuali iscritte nel registro di commercio possono essere identificate sulla base delle disposizioni vigenti per le persone fisiche o, in alternativa, sulla base di quelle applicabili alle persone giuridiche e alle società di persone.

Le disposizioni per l'**identificazione delle persone giuridiche e delle società di persone** trovano applicazione per le controparti domiciliate in Svizzera e, per analogia, per quelle domiciliate all'estero. Tali disposizioni devono essere applicate per analogia anche alle controparti costituite ai sensi del diritto pubblico (ad es. corporazioni ed enti di diritto pubblico).

Per l'apertura di relazioni d'affari con persone giuridiche e società di persone, la CDB non opera alcuna distinzione tra identificazione con presenza personale della controparte o identificazione senza presenza personale della controparte. Il fatto che la persona che effettua l'apertura sia fisicamente presente al momento dell'apertura stessa della relazione d'affari è determinante soltanto ai fini della tipologia di verifica dell'identità di tale persona (art. 15 cpvv. 1 e 2).

La **documentazione** necessaria può essere presentata in originale, come copia fisica e/o digitale scansionata, e può essere trasmessa in modalità elettronica alla banca; in alternativa, la banca stessa può scaricare le informazioni pertinenti attraverso Internet. In merito ai documenti utilizzati per l'identificazione di persone giuridiche e società di persone non sussistono prescrizioni formali (cfr. anche Rapporto sull'attività della Commissione di vigilanza CDB 1998-2001, punto 1, lett. I, pag. 12). Restano fatti salvi in ogni caso gli obblighi di documentazione di cui agli artt. 44 seg.

Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente

Esempi di banche dati gestite da un'autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità ai sensi dell'art. 12 sono il registro delle imprese dell'Ufficio federale del registro di commercio (zefix.ch), il Foglio ufficiale svizzero di commercio (fusc.ch), gli elenchi di Teledata nonché gli elenchi degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza pubblicati sul sito Internet della rispettiva autorità di vigilanza estera. In generale, nella prassi trovano un impiego sempre più frequente gli estratti elettronici, ottenibili sui siti Internet degli uffici competenti.

Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità

Le persone giuridiche e le società di persone **non iscritte nel registro di commercio** possono essere identificate ad esempio mediante l'atto costitutivo, il contratto di costituzione, una certificazione della società di audit, un *certificate of incumbency,* un *«certificate of good standing»*, un *«certificate of incorporation»* oppure un'autorizzazione ufficiale all'effettivo esercizio dell'attività professionale. Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, l'identità delle persone giuridiche non iscritte nel registro di commercio può essere accertata anche sulla base degli statuti non firmati (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.7 pag. 20).

Art. 14 Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un documento equivalente

La CDB non prevede di per sé **requisiti circa il contenuto di un attestato.** A tale riguardo sono determinanti la legislazione, il quadro normativo e la prassi dello Stato interessato. Nella prassi esistono persone giuridiche che non sono né iscritte nel registro di commercio, né sottoposte a revisione da parte di una società di audit (ad es. associazioni non registrate). Di norma, tali soggetti possono essere identificati soltanto sulla base degli statuti o di documenti con carattere probatorio comparabile. Tali documenti possono rispecchiare la situazione attuale anche se risultano **anteriori di oltre 12 mesi.** Se invece ad esempio un'associazione è iscritta nel registro di commercio, l'estratto di quest'ultimo non può essere anteriore di oltre 12 mesi.

Art. 15 Verifica dell'identità della persona che apre la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure

Per **persone che aprono la relazione** si intendono le persone che all'apertura della relazione rappresentano la società nei confronti della banca e che sottoscrivono i documenti di apertura.

Qualora una persona giuridica apra la relazione d'affari in rappresentanza di un'altra persona giuridica, si dovrà verificare l'identità delle persone fisiche che agiscono per conto di tale persona giuridica. Occorre sempre fare riferimento alla persona che effettivamente agisce al momento dell'apertura della relazione d'affari.

Le indicazioni di cui all'art. 7 cpv. 1 non devono essere acquisite per le persone che aprono relazioni d'affari per conto di persone giuridiche e società di persone. Non risulta necessario né prendere atto, né tanto-meno verificare l'indirizzo di domicilio della persona che apre la relazione d'affari. Ciò deriva dal fatto che, per la verifica dell'identità delle persone che aprono una relazione, nella CDB sono contemplate apposite norme specifiche. La persona che apre una relazione d'affari non diventa quindi anche controparte.

Sono considerati procuratrici / procuratori ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 le persone che agiscono per conto della persona giuridica e che aprono quindi la relazione d'affari nei confronti della banca, ovvero i loro organi, le loro persone aventi diritto di firma oppure terzi autorizzati.

Le disposizioni in materia di procure possono essere desunte ad esempio da un estratto del registro di commercio. In alternativa sono utilizzabili altri documenti in grado di fornire informazioni sui poteri di rappresentanza (ad es. procure di organi societari a favore di altre persone, estratto di un regolamento interno specifico, registri delle firme, *certificate of incumbency,* ecc.). Il requisito di cui all'art. 15 cpv. 3 può essere soddisfatto anche mettendo agli atti una copia semplice dei documenti societari pertinenti (ad es. statuti, regolamenti di un'associazione, verbali del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea generale, programmi annuali contenenti le relative disposizioni sul diritto di firma e sui diritti alla nomina delle persone autorizzata a firmare, ma anche procure conferite a terzi da parte degli organi societari, ecc.). L'identità e la legittimità delle persone firmatarie di tali documenti (ad es. *company secretary of the registered agent*) non necessitano di ulteriori accertamenti e attività di documentazione da parte della banca. L'obiettivo è quello di conoscere le procuratrici / i procuratori legittimati a intrattenere rapporti con la banca. In assenza di indicazioni relative al diritto di firma della persona che procede all'apertura, la banca può presumere l'esistenza di un diritto di firma collettiva e rinunciare a ulteriori accertamenti.

Non vi sono prescrizioni formali per documentare il recepimento delle disposizioni in materia di procure da parte della controparte

L'art. 15 cpv. 4 prevede **norme speciali** per verificare l'identità della persona che apre la relazione e per documentare le disposizioni in materia di procure qualora venga aperta una relazione d'affari con un intermediario finanziario svizzero o estero ai sensi dell'art. 24 e/o dell'art. 33. Ciò è dovuto al fatto che, soprattutto per le operazioni interbancarie, trovano applicazione standard particolari. Spesso vengono scambiate delle liste di firme senza che vi siano propriamente persone che aprono la relazione d'affari ai sensi dei dell'art. 15 cpvv. 1 e 2. Le transazioni sono regolate tramite sistemi elettronici di negoziazione e di *clearing* (ad es. SWIFT o SIC). L'identificazione avviene con lo scambio di chiavi senza l'intervento diretto di persone che aprono la relazione. L'art. 15 cpv. 4 chiarisce pertanto espressamente che, nelle relazioni d'affari con intermediari finanziari soggetti a controllo in base a leggi speciali ai sensi dell'art. 24 e/o dell'art. 33, è possibile utilizzare registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente in uso anziché la procedura di cui all'art. 15 cpvv. 1-3.

Nel nuovo cpv. 6 viene precisato che, laddove sia stata già identificata correttamente sotto il profilo formale, una persona che procede all'apertura non deve essere identificata nuovamente qualora apra una relazione d'affari in qualità di controparte, in conformità alla regolamentazione di cui all'art. 4 cpv. 3.

Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i *trustee*

Per le **società semplici** vige la **norma speciale** di cui all'art. 16. Le società semplici non sono persone giuridiche, non hanno personalità giuridica e non sono iscritte nel registro di commercio.

Per le società semplici, all'atto dell'apertura di una relazione d'affari la banca ha la facoltà di identificare (i) tutti i soci e le socie, oppure (ii) le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca per conto della società semplice, nonché almeno una delle socie / uno dei soci. Un'agevolazione è prevista nell'art. 16 cpv. 1 lett. c per le società semplici che perseguono uno scopo ideale: per queste è infatti possibile identificare anche soltanto le persone titolari del diritto di firma nei confronti della banca.

Questa possibilità di scelta contemplata nell'art. 16 cpv. 1 si prefigge di consentire alla banca di svolgere le procedure di identificazione per le società semplici in funzione della loro forma, finalità e numero di socie e soci (ad es. nel caso di studi legali).

Come elenco non esaustivo di esempi di società semplici con scopo ideale ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. c si indicano le casse comuni di club di bocce, di jass (gioco di carte) o di *Guggenmusik,* oppure le casse di classe scolastica.

Le socie / i soci e/o le persone aventi diritto di firma devono essere identificati in conformità alle regole sancite agli artt. 9 segg. (persone fisiche), ovvero artt. 12 segg. (persone giuridiche e società di persone). L'art. 15 non trova applicazione, in quanto per le relazioni d'affari con le società semplici valgono le **disposizioni speciali dell'art. 16 a titolo di *lex specialis*.**

Se una persona giuridica o una società di persone è autorizzata a firmare per la relazione d'affari aperta a nome di una società semplice, a dover essere identificata sarà tale persona giuridica e/o società di persone (e non le/i rappresentanti che agiscono per suo conto).

Dal punto di vista del diritto civile, le **comunioni ereditarie** sono da considerarsi come società semplici. Se è in essere una relazione d'affari con la testatrice / il testatore, ciò significa che la banca ha identificato tale persona come controparte. In virtù del principio di successione universale, le/gli eredi subentrano nella relazione d'affari con la banca. Le norme per l'identificazione delle società semplici trovano applicazione soltanto laddove venga aperta una nuova relazione d'affari con una comunione ereditaria.

I **patrimoni speciali vincolati a scopi precisi** senza una propria organizzazione (ad es. donazioni a seguito di una catastrofe) possono essere trattati per analogia con le stesse modalità di una società semplice.

Se per la **costituzione di una società anonima** o di una **società a garanzia limitata** è stato aperto un conto al fine di liberare il capitale, le persone che effettuano l'apertura devono essere identificate ai sensi dell'art. 15 poiché, sebbene da un punto di vista civilistico tali società siano da considerare come società semplici, i conti per il versamento di capitale non presentano tuttavia alcuna persona autorizzata a firmare. Piuttosto, in questo caso i conti devono essere bloccati affinché nei confronti dell'assemblea costitutiva possa essere emessa l'attestazione del versamento di capitale prescritta dalla legge. Il capitale viene reso disponibile solo dopo l'avvenuta (e comprovata) nomina degli organi della società di

nuova costituzione. Una volta perfezionata la fondazione della società, qualora debba essere aperta una relazione d'affari per conto della stessa è necessaria un'identificazione ai sensi degli artt. 12 segg. In caso di aumento di capitale, la controparte è già dotata di personalità giuridica propria; l'art. 16 cpv. 2 non trova dunque applicazione. L'identificazione deve avvenire in conformità agli artt. 12 segg.

In caso di relazioni d'affari con un **trust,** la controparte nei confronti della banca è il *trustee,* il quale deve essere identificato come persona fisica oppure come persona giuridica e/o società di persone. Il trust stesso non può essere la controparte, in quanto di norma è privo di personalità giuridica. Il *trustee* deve attestare nei confronti della banca, per iscritto o in forma elettronica adeguata, di essere autorizzato ad aprire una relazione d'affari per conto del trust, ad esempio mediante presentazione del formulario T. Come conferma attestante il diritto del *trustee* di aprire una relazione d'affari per conto del trust è ammessa anche una *legal opinion* in luogo della conferma scritta del *trustee* stesso. Non sussistono prescrizioni formali per tale attestazione. La suddetta *legal opinion* può essere espressa da un soggetto terzo (ad es. un avvocato). Non sono necessarie ulteriori attestazioni probatorie di tale diritto.

Nella prassi, anche le società di sede detenute da trust aprono relazioni d'affari con una banca (c.d. *«underlying companies»*, ovvero società di sede le cui azioni sono detenute nel patrimonio del trust). In questi casi è la società di sede a dover essere identificata come controparte. In una simile configurazione, non sussiste alcuna relazione d'affari con il trust stesso. L'art. 16 cpv. 3 non trova quindi applicazione.

Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità

Per le persone giuridiche generalmente conosciute, in luogo della procedura di cui agli artt. 12 segg. è possibile registrare agli atti che l'identità è nota; al riguardo non sono previste particolari prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire un'apposita nota agli atti messa agli atti oppure stampare la pagina web di una borsa valori in cui la controparte figura come società quotata.

Sezione 4: Forme particolari di identificazione

Art. 18 Controparti minorenni e sotto curatela, conto di garanzia per locatari nonché comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari

Con la CDB 27 sono state introdotte come nuove forme particolari i conti di proprietà per piani e di comproprietà, ma anche le aperture di conto per persone sotto curatela.

Nel caso di **persone sotto curatela** (o, secondo il diritto anteriore, sotto tutela), qualora la relazione d'affari venga aperta da una terza persona per conto della persona sotto curatela, quest'ultima non deve essere identificata come controparte. Deve invece essere verificata l'identità della persona mandataria e occorre

prendere visione dell'atto di nomina oppure, in caso di mandato precauzionale, della decisione di convalida dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, inserendone una copia negli atti.

Le **comunioni di proprietari per piani** devono essere identificate sulla base di un estratto del registro fondiario. In alternativa l'identificazione può essere effettuata anche sulla base di una copia semplice del regolamento della comunione di proprietari per piani e dell'estratto del verbale da cui emerge che l'amministratore è autorizzato alla gestione del conto. Il suddetto estratto del verbale non è necessario se l'identificazione viene effettuata tramite un estratto del registro fondiario.

Le **comunioni di comproprietari iscritte nel registro fondiario** devono essere identificate con modalità analoghe a quelle delle comunioni di proprietari per piani (cfr. spiegazioni precedenti).

Art. 19 Identificazione interna a un gruppo

Per giudicare l'**equivalenza dello standard di diligenza** occorre tenere conto del momento in cui la relazione d'affari è stata aperta. Se al momento dell'apertura di una relazione d'affari da parte dell'unità del gruppo di una banca una persona è stata identificata correttamente come controparte secondo le disposizioni valide per tale unità, la procedura di identificazione non deve essere ripetuta nel momento in cui tale persona apre un'ulteriore relazione presso un'altra unità dello stesso gruppo. Questa agevolazione trova applicazione soltanto per le controparti già in portafoglio che sono state identificate secondo le disposizioni per esse applicabili. Per quanto concerne l'unità del gruppo, può trattarsi di una società svizzera oppure estera dello stesso gruppo. Gli istituti bancari definiscono disposizioni normative interne per la verifica dei documenti di legittimazione; in linea di principio, tali regolamentazioni devono essere predisposte dall'unità del gruppo che ha effettuato l'identificazione della controparte.

Nel campo di applicazione dell'art. 19 rientrano anche associazioni e gruppi bancari. Sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e società del gruppo sono da intendersi in tal senso come parte integrante del gruppo e/o del gruppo bancario. L'art. 19 è ad esempio applicabile anche se una controparte effettua presso una banca un prelievo in contanti a debito di un conto presso un'altra società dello stesso gruppo e i dati del cliente sono disponibili a livello consolidato (ovvero all'interno del gruppo).

Un'identificazione della controparte da parte di una società del gruppo non costituisce una delega ed è possibile in forma libera.

Secondo la prassi in vigore, la **riserva** contenuta nell'ultima frase dell'art. 19 è riferita in particolare alle normative sulla protezione dei dati personali e sulla tutela del segreto bancario nei paesi interessati. È necessario disporre del consenso della controparte per poter trasmettere copia dei suoi documenti di identificazione a un'altra unità del gruppo. In mancanza di tale autorizzazione occorre ripetere la procedura di identificazione della controparte.

Capitolo 3: Accertamento della persona avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 20 Accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo

1. Principi di base

La regolamentazione di cui all'art. 20 per l'**accertamento della detentrice / del detentore del controllo** trova applicazione per le persone giuridiche e per le società di persone **attive sul piano operativo.** Una società è considerata attiva sul piano operativo se (a differenza di una società di sede) svolge concretamente un'attività commerciale, di produzione o di fornitura di servizi.

In linea di principio, la banca può fare affidamento sulle indicazioni ricevute. Soltanto laddove essa nutra dubbi circa la dichiarazione riportata sul formulario K, oppure sussistano elementi evidenti secondo cui i dati indicati dalla/dal cliente sul formulario non siano corretti, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo deve essere ripetuto ai sensi dell'art. 46. Inoltre, restano fermi gli obblighi di cui all'art 4 cpv. 1 LRD.

È possibile derogare al principio secondo cui la detentrice / il detentore del controllo è una persona fisica qualora si applichino le esenione di cui agli artt. 22-26. Il formulario K è considerato compilato correttamente se su di esso è indicata una società secondo le predette eccezioni.

Le **transazioni sui mercati dei capitali,** segnatamente quelle per il collocamento di strumenti finanziari presso le investitrici / gli investitori (ad es. *«selling shareholder»* in occasione di *«initial public offering»*), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga, non rientrano nel concetto di **operazioni di negoziazione** ai sensi dell'art. 20 cpv. 5 lett. e

Per le **operazioni di cassa,** la dichiarazione circa la detentrice / il detentore del controllo può essere effettuata anche *ex post,* a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata immediatamente dopo il perfezionamento della transazione (cfr. Rapporto sull'indagine conoscitiva sull'ORD-FINMA del 3 giugno 2015).

Con la CDB 27 le **operazioni di credito** vengono menzionate esplicitamente. A tale riguardo si rinvia al commento all'art. 4.

Viene ora aggiunta la lett. h, in analogia con l'art. 56 cpv. 4 ORD-FINMA, che prevede l'obbligo di accertamento in caso di **trasferimenti di denaro e valori** dalla Svizzera verso l'estero, nella misura in cui non sussista una relazione d'affari con una controparte. A differenza dell'art. 4 cpv. 2 lett. i, l'art. 20 cpv. 5 lett. h contempla

unicamente le operazioni dalla Svizzera verso l'estero (e non viceversa), conformemente alla sistematica dell'ORD-FINMA.

Per quanto riguarda i trasferimenti di denaro e valori, si veda anche il commento all'art. 27 cpv. 3 lett. h.

2. Concetto di controllo (sequenza di accertamento)

Per quanto concerne la definizione e/o gli accertamenti per la determinazione della detentrice / del detentore del controllo, nella CDB sono state recepite le disposizioni sancite nelle Raccomandazioni del GAFI.

In linea generale, il controllo su una società si configura se la persona fisica che opera dietro le quinte domina e/o controlla effettivamente una società, ovvero è in grado in particolare di indirizzarne la politica aziendale e/o di designarne i rappresentanti legali e gli organi societari. A tale riguardo è necessario attenersi alla sequenza di accertamento a tre livelli predefinita:

- Se la controparte è una **persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo,** in una **prima fase** occorre accertare se sono presenti persone fisiche o giuridiche che dispongono di partecipazioni **pari o superiori al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale** della controparte; nella fattispecie, tale soglia può essere raggiunta anche attraverso una concertazione tra più soggetti, come ad esempio mediante patti parasociali. Se tali persone fisiche esistono, la controparte deve accertarle mediante il **formulario K.** Se una persona giuridica detiene una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale della controparte, quest'ultima deve accertare, mediante il criterio dell'attribuzione, le **persone fisiche** che in ultima istanza esercitano il controllo sulla società interposta. L'indicazione nel formulario K di u**lteriori persone al di sotto della soglia del 25%** è ammessa, purché le detentrici e i detentori del controllo ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 siano stati accertati correttamente. Soprattutto in presenza di strutture partecipative piuttosto complesse, un tale accertamento integrativo di ulteriori persone può, nell'ottica di un approccio basato sul rischio, contribuire ad accrescere la trasparenza e a rendere più facilmente ricostruibili i rapporti di partecipazione e di controllo. Una documentazione più estesa può pertanto essere opportuna per registrare in modo comprensibile e trasparente i risultati degli accertamenti effettuati dalla banca. Un simile accertamento integrativo non costituisce comunque un obbligo.
- Qualora la controparte non disponga di **alcuna detentrice / alcun detentore del controllo ai sensi del livello 1,** deve indicare i soggetti che esercitano il controllo su di essa **in un altro modo palesemente riconoscibile.** In questa fattispecie è ipotizzabile un titolare che, pur non disponendo di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, detiene tuttavia il controllo di fatto sulla controparte. Allo stesso modo, è ipotizzabile la presenza di un patto parasociale laddove le azioniste / gli azionisti possano esercitare in altro modo un controllo palesemente riconoscibile sulla controparte. Un ulteriore controllo di fatto sulla controparte senza partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale può configurarsi laddove, attraverso un prestito, una/un mutuante si assicuri un'influenza determinante sulle decisioni in materia di conduzione operativa della controparte.

 Una partecipazione di controllo in altro modo si configura anche quando una persona detiene, per conto di un terzo, in qualità di azionista fiduciaria/o, una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale. Si tratta di situazioni in cui l'azionista fiduciaria/o è la proprietaria giuridica / il proprietario giuridico delle quote, è iscritta/o come tale nel libro delle quote e, a proprio nome, esercita i diritti societari e patrimoniali correlati alle quote detenute. La particolarità consiste nel fatto che l'azionista

fiduciaria/o agisce per conto di un'altra persona, perlopiù sulla base di un mandato con il quale si impegna a esercitare i diritti conformemente alle istruzioni della/del mandante stessa/o. In un rapporto fiduciario di tale specie, l'azionista che agisce a titolo fiduciario non è la persona che esercita effettivamente il controllo. La persona che esercita effettivamente il controllo è la/il mandante oppure, se tale persona è inserita in una catena di controllo, la persona fisica che si trova dietro di essa. In questa configurazione deve essere accertata la persona effettivamente detentrice del controllo e non la persona che detiene quote a titolo fiduciario.

Se la banca dispone di indizi in tale senso e, a seguito di accertamenti, risulta che, nonostante una partecipazione di controllo rilevante al primo livello, il controllo effettivo sulla società è esercitato da un'altra persona o da altre persone in un altro modo riconoscibile secondo quanto illustrato sopra, tale persona o tali persone devono essere accertate quali detentrici o detentori del controllo. Non sussiste alcun obbligo di svolgere indagini supplementari, né di ricercare proattivamente ulteriori detentrici o detentori del controllo. Fanno stato gli elementi evidenti.

- Qualora **non siano presenti detentrici / detentori del controllo secondo i livelli di accertamento 1 e 2,** deve essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la **persona incaricata della direzione operativa.** Come «persona incaricata della direzione operativa» si intende la persona fisica titolare della conduzione effettiva di una società. Nell'ambito dell'accertamento del soggetto incaricato della direzione operativa possono essere registrate anche più persone fisiche, laddove ad esempio le mansioni di direzione vengano svolte congiuntamente da due condirettrici/condirettori. La persona incaricata della direzione operativa, accertata a titolo sostitutivo, non dispone del controllo effettivo sulla controparte, in quanto in ultima analisi essa agisce esclusivamente su incarico del consiglio di amministrazione e/o della proprietà.

3. Controllo su una partecipazione diretta o indiretta nella controparte

Sono considerate detentrici/detentori del controllo le persone fisiche che in ultima analisi controllano effettivamente la società attraverso una partecipazione diretta o indiretta.

a) **Partecipazione diretta:** se una o più persone fisiche detengono direttamente nella controparte una partecipazione ai diritti di voto o al capitale sociale pari o superiore al 25%, questa/e persona/e deve/devono essere accertata/e come detentrice/i diretta/e del controllo.

b) **Partecipazione indiretta:** una partecipazione indiretta nella controparte può essere detenuta da una o più persone fisiche attraverso una o più società interposte. In questo caso è necessario **risalire** attraverso tale/i società alle persone fisiche che effettivamente vi si trovano dietro e che detengono il controllo effettivo sulla/e ultima/e società interposta/e, esercitando quindi il controllo effettivo sulla controparte stessa.

 Una situazione di **controllo effettivo** su una società interposta si configura in particolare se una persona fisica detiene nella società stessa una partecipazione nei diritti di voto o nel capitale sociale **superiore al 50%, oppure la controlla in altro modo palesemente riconoscibile.** La società interposta può essere sia una società attiva sul piano operativo, sia anche una società di sede, poiché nel caso in esame si tratta dell'accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo. Le quote detenute dalle società interposte vengono computate in capo alle persone fisiche che in ultima analisi esercitano il controllo effettivo sulle stesse (approccio di imputabilità). Per gli intermediari finanziari, le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione come detentrici / detentori del controllo trovano applicazione per analogia le disposizioni speciali di cui agli artt. 33 e 38.

4. Accertamento della detentrice / del detentore del controllo per le singole forme societarie

In linea di principio, la banca deve ottenere la presentazione di un formulario K per le seguenti forme societarie: società anonima, società a garanzia limitata, società in nome collettivo, società in accomandita, società in accomandita per azioni, cooperativa, associazione, nonché forme societarie estere attive sul piano operativo. Restano fatte salve le **disposizioni di esonero** di cui agli artt. 22 segg. Qualora per le singole forme societarie siano previsti requisiti speciali, questi ultimi sono specificati di seguito.

a) **Società anonima:** una **società anonima attiva sul piano operativo** deve confermare per iscritto se, sulla base del libro degli azionisti, sussiste una **partecipazione pari o superiore al 25%** in capo a singole persone e chi è la persona avente diritto economico su tali azioni (detentrice / detentore del controllo ai sensi dell'art. 20 cpv. 1). Gli obblighi finora previsti dal Codice delle obbligazioni in materia di diritto della società anonima per quanto concerne la notifica della persona avente diritto economico e la tenuta da parte della società di un apposito elenco sono stati abrogati con l'entrata in vigore della LTPG e sostituiti da una regolamentazione equivalente nella LTPG stessa (cfr. art. 697j vCO nonché artt. 7 e 13 LTPG). Il criterio del 25% per la determinazione della persona avente diritto economico è stato sancito nell'art. 4 LTPG.

b) **Società a garanzia limitata:** analogamente alla società anonima, la **società a garanzia limitata** tiene ai sensi dell'art. 790 cpv. 1 CO un libro delle quote sociali. La disposizione finora contenuta nel Codice delle obbligazioni, secondo cui deve essere iscritta la persona che, da sola o d'intesa con terzi, acquista quote sociali raggiungendo o superando in tal modo la soglia del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, è stata trasferita nella LTPG (cfr. art. 790a cpv. 1 vCO e art. 8 LTPG nonché le considerazioni precedenti relative alla società anonima).

c) **Cooperativa:** le **cooperative** il cui scopo, ai sensi dell'art. 828 CO, consiste nel promuovere gli interessi economici dei propri membri devono essere considerate come una società soggetta al formulario K. Poiché l'art. 831 CO prescrive tuttavia almeno sette socie/soci, la soglia della partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale di norma non viene raggiunta. In questi casi, la cooperativa deve dichiarare se si configura una fattispecie di titolarità del controllo attraverso la quale viene esercitato in altro modo un controllo determinante sulla cooperativa stessa. In assenza di un tale soggetto, sul formulario K deve essere indicata a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa.

d) **Associazione:** per le associazioni spesso non sussiste alcuna detentrice / alcun detentore del controllo dei livelli 1 o 2 della sequenza di accertamento; di conseguenza, come controparte sul formulario K deve essere di norma indicata la **persona incaricata della direzione operativa** e/o il/la **presidente dell'associazione.**

5. Obblighi di ripetizione

Qualora le condizioni di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. b risultino adempiute, la banca è tenuta a ripetere l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo.

Restano fatte salve le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo di accertamento ai sensi degli artt. 22-26, secondo cui è possibile rinunciare all'accertamento della detentrice / del detentore del controllo.

Art. 21 Indicazioni da documentare

L'accertamento della detentrice / del detentore del controllo viene effettuato tramite il **formulario K,** riportato in allegato alla Convenzione

Ora devono essere registrati il domicilio **effettivo e lo Stato di domicilio,** e non più l'indirizzo di domicilio effettivo (e il relativo paese), come previsto dalla CDB 20.

In presenza di **strutture di partecipazione a più livelli,** deve avvenire l'accesso diretto alle persone fisiche che si trovano dietro la/le società interposta/e, ovvero devono essere documentati solamente i detentori / le detentrici del controllo dell'ultima società a monte della catena di controllo («principio di imputabilità»).

In relazione con la registrazione del domicilio effettivo, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dalla controparte. Nell'ottica di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti. La banca può aggiungere in un secondo momento su un formulario K già firmato anche il **numero di conto / di deposito.** Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all'apertura della relazione d'affari (con la contestuale firma del formulario K) il numero di conto / di deposito non è ancora noto. Il numero di conto / di deposito costituisce senz'altro un elemento del formulario K che rientra nella sfera di competenza della banca e non della/del cliente. In tali situazioni, il formulario K senza l'indicazione del numero di conto / di deposito è da ritenersi comunque compilato correttamente. Nella pratica, oltre al «numero di conto / di deposito» vengono usati anche altri riferimenti specifici (ad es. numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di chiarezza si è rinunciato a inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario. Le banche hanno tuttavia la facoltà di utilizzare nel formulario K i termini che ritengono più opportuni in base alle proprie esigenze pratiche.

Il **formulario K** può essere allestito da una collaboratrice / un collaboratore della banca o da un soggetto terzo, ovvero la controparte stessa non deve provvedere autonomamente alla sua compilazione. Poiché quest'ultima deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul formulario K mediante l'apposizione della propria firma, una simile procedura risulta assolutamente conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

Il formulario K può essere firmato dalla controparte o da una sua procuratrice / un suo procuratore. Per le persone giuridiche, il formulario K deve essere sottoscritto da una persona con diritto di firma o da una procuratrice / un procuratore, a condizione che la relativa procura sia stata sottoscritta da una persona con diritto di firma. Nella fattispecie, può trattarsi di un'altra persona titolare di procura rispetto alla persona che procede all'apertura della relazione ai sensi dell'art. 15. La decisione circa le procure che possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

In via eccezionale, si può rinunciare all'accertamento della detentrice / del detentore del controllo mediante il formulario K qualora la banca disponga di altri documenti con carattere probatorio utili ai fini dell'obbligo di documentazione. La **locuzione «in via eccezionale»** deve essere intesa in senso restrittivo e presuppone un singolo caso chiaramente motivato. L'eccezione non può essere applicata a processi standardizzati. La banca dovrebbe non solo acquisire agli atti i documenti necessari, ma anche documentare la fattispecie, inclusa la motivazione per cui si rinuncia a richiedere la presentazione di un formulario K.

Questa disposizione in deroga non esonera le banche dall'obbligo di documentazione, ma lascia loro un margine **formale** sufficiente per i casi eccezionali.

I moduli adottati da una banca possono riportare formulazioni divergenti dal modello del formulario K, a condizione che il **contenuto sia equivalente** a quello del modello predisposto dall'ASB per tale formulario.

Sezione 2: Esonero dall'obbligo di accertamento

Art. 22 Società quotate in borsa

La locuzione «quotato in borsa» è ora definita all'art. 2 cpv. 4 lett. c, mentre il concetto di «società quotata in borsa» è sancito all'art. 2 cpv. 4 lett. d. Nel caso delle società quotate in borsa non occorre mai risalire alle persone che vi stanno dietro. Lo stesso vale per le società detenute per oltre il 75% da una o più società quotate in borsa, qualora figurino come controparte, detentrice / detentore del controllo oppure come persona avente diritto economico. La quotazione in borsa deve essere opportunamente documentata.

Art. 23 Autorità

Il **termine «autorità»** è ora definito all'art. 2 cpv. 4 lett. b.

La prova della qualifica quale autorità (ad esempio mediante la relativa base legale) deve essere documentata. Nel caso delle autorità non occorre mai risalire alle persone che vi stanno dietro.

Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come controparti

L'art. 24 è applicabile **soltanto per gli intermediari finanziari specificati al cpv. 1.**

Per la definizione di **banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari finanziari di diritto estero** trovano applicazione le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio.

Sono considerati **paesi che attuano un livello adeguato di vigilanza prudenziale e di regolamentazione** in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo gli Stati membri del GAFI e dell'Unione europea, nonché il Principato del Liechtenstein. Una banca può riconoscere come «assoggettati a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo» gli intermediari finanziari di altri paesi, a condizione di basarsi su informazioni e accertamenti specifici adeguatamente documentati.

La **regolamentazione in deroga di cui all'art. 24 cpv. 2** è applicabile anche per un intermediario finanziario nel cui paese di domicilio non sussiste un livello adeguato di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove dopo opportuni accertamenti la banca giunga alla conclusione che:

- l'intermediario finanziario e la banca fanno parte dello stesso **gruppo sottoposto a vigilanza consolidata;**
- l'intermediario finanziario fa parte di un **gruppo** la cui casa madre ha il proprio domicilio in un paese che dispone di un adeguato livello di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 24 cpv. 2.

Nel cpv. 3 (in analogia all'art. 33 cpv. 3) è stata ora introdotta la disposizione secondo cui, nel caso di banche e altri intermediari finanziari quali controparti, occorre accertare la detentrice / il detentore del controllo oppure adottare un'altra misura qualora sussistano avvertimenti generali della FINMA o dell'ASB in merito a singoli istituti o, in generale, agli istituti di un determinato paese. Lo stesso vale anche qualora sussistano elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano anche alle **controparti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari finanziari** (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

Art. 25 Ulteriori forme di esenzione all'obbligo di accertamento

Ai sensi dell'art. 25, è possibile **rinunciare** a richiedere una **dichiarazione relativa alla detentrice / al detentore del controllo** se la controparte è una persona giuridica, una società di persone o un'altra unità giuridica dotata di personalità giuridica che persegue la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure ha uno **scopo ideale.** Lo scopo ideale è definito all'art. 2 cpv. 4 lett. e. Lo scopo ideale deve essere perseguito in via esclusiva.

È stato abrogato il riferimento ai paesi a rischio elevato. Il motivo risiede nel fatto che l'art. 25, ma anche l'art. 34 riguardano **obblighi di accertamento formali.** La verifica dell'esistenza o meno di un cosiddetto riferimento ai paesi a rischio elevato rientra nella legislazione sostanziale in materia di riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) ed è estranea alla CDB.

Nel caso delle **società semplici** si può rinunciare alla dichiarazione relativa alla detentrice / al detentore del controllo; ciò non vale tuttavia se le socie / i soci stessi sono a loro volta società operative. In tal caso, le rispettive detentrici / i rispettivi detentori del controllo devono essere registrati analogamente al formulario K. Sono considerate come società semplici ad esempio le casse dei club di bocce, di *jass* (gioco di carte) o di *Guggenmusik,* le casse di classe scolastica, le comunioni ereditarie, nonché le società in via di costituzione.

Dall'obbligo di accertamento sono esonerati i ***corporate trustee*** di cui al cpv. 3 di nuova integrazione, purché siano assoggettati a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. I paesi che dispongono di un'adeguata vigilanza prudenziale e di un'adeguata regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono indicati nelle spiegazioni contenute nel commento all'art. 24.

Art. 26 Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale

Come ulteriori comunità con scopi analoghi sono considerate ad esempio le forme societarie **in ambito rural**e (quali consorzi per lo sfruttamento dei boschi, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di miglioria, consorzi di proprietari di bestiame).

L'art. 26 è stato integrato con i **conti di garanzia affitti e i conti per il versamento di capitale.** Ciò contribuisce a una sistematica più coerente all'interno della CDB ed è funzionale a un'armonizzazione con le disposizioni di cui art. 35.

Capitolo 4: Accertamento della persona avente diritto economico sui valori patrimoniali

Vige l'obbligo generale di accertare la persona avente diritto economico, sebbene sia possibile basarsi sul principio secondo cui le indicazioni su tale persona non devono essere ulteriormente approfondite rispetto allo scenario in cui l'avente diritto economico è la controparte stessa. Sulla scorta delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in linea di principio le persone aventi diritto economico possono essere soltanto persone fisiche. Restano fatte salve le disposizioni di esonero di cui agli artt. 30 segg., le quali trovano applicazione sia a livello di controparte, sia a livello di persona avente diritto economico sui valori patrimoniali della controparte.

La prima sezione, denominata **«Disposizioni generali»**, sancisce il principio dell'**obbligo di accertamento della titolarità del diritto economico** ed elenca quali indicazioni devono essere documentate dalla banca in questo ambito.

Nella seconda sezione, denominata **«Esonero dall'obbligo di accertamento»**, sono riportate le eccezioni e le regole che trovano applicazione per tipologie selezionate di controparti (ad es. società quotate in borsa, autorità, intermediari finanziari, società con scopo ideale) ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto economico.

La terza sezione, denominata **«Obblighi di accertamento particolari»** sancisce infine gli obblighi di accertamento per strutture particolari. Oltre all'accertamento della titolarità del diritto economico per trust e fondazioni, rientrano in questo novero anche i conti collettivi e le forme d'investimento collettivo / le società di partecipazione, le società di sede nonché l'accertamento della persona stipulante effettiva per quanto concerne gli *insurance wrapper*.

I dati necessari per il **corretto accertamento** della persona avente diritto economico devono essere documentati su un singolo formulario, su più moduli congiunti o su un modulo consolidato, nella misura in cui il loro contenuto risulti equipollente a quello dei modelli di formulario dell'ASB. In tale ambito è necessario tenere in debita considerazione le disposizioni in materia di diritti di firma. Per le fondazioni e i trust trovano applicazione disposizioni specifiche (cfr. Commento agli artt. 40 e 41).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 27 Accertamento della persona avente diritto economico

L'art. 27 sancisce, in conformità con la legislazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro, l'**obbligo generale** della banca di accertare le persone aventi diritto economico per tutte le relazioni d'affari.

Secondo le disposizioni delle Raccomandazioni del GAFI, a dover essere accertate come persone aventi diritto economico sono **in linea di principio le persone fisiche.** È possibile derogare al principio dell'obbligo di accertamento in applicazione delle **disposizioni di esonero** di cui agli artt. 30 segg. In questi casi, le detentrici / i detentori del controllo vengono accertati mediante il formulario K e non è necessario fornire indicazioni in merito alla detenzione fiduciaria di valori patrimoniali da parte della persona giuridica o della società di persone attiva sul piano operativo. Il formulario K deve essere firmato dalla controparte. Qualora la controparte dichiari che attraverso una struttura di partecipazione indiretta viene detenuta una quota pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale da parte di una fondazione o di un trust, essa è tenuta a fornire le indicazioni di cui agli artt. 40 e 41.

In linea di principio, la banca può fare affidamento sulle indicazioni ricevute. Soltanto laddove essa nutra dubbi circa la dichiarazione riportata sul formulario A, oppure sussistano elementi evidenti secondo cui le indicazioni riportate dalla/dal cliente sul formulario non siano corrette, l'accertamento della persona avente diritto economico deve essere ripetuto ai sensi dell'art. 46. Inoltre, restano fermi gli obblighi di cui all'art 4 cpv. 1 LRD.

Qualora una **relazione d'affari esistente venga ampliata,** ad esempio a seguito dell'apertura di un ulteriore conto, non è previsto alcun obbligo di raccolta di un nuovo formulario A, salvo laddove sussistano dubbi ai sensi dell'art. 46 circa il fatto che la titolarità del diritto economico su questo nuovo conto diverge da quella in precedenza accertata in capo alla controparte secondo la disposizione CDB applicabile.

Per la locazione di una **cassetta di sicurezza,** la banca non deve accertare la titolarità del diritto economico.

Le **transazioni sui mercati dei capitali,** segnatamente quelle effettuate nell'ambito dell'emissione di valori mobiliari presso gli investitori (ad es. *«selling shareholder»* in occasione di *«initial public offering»*), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga, non rientrano nel concetto di attività di negoziazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 lett. e.

Per i **conti *escrow*** devono essere accertati come aventi diritto economico sia la persona venditrice che quella acquirente.

Indipendentemente dalle eccezioni all'obbligo di accertamento riportate nella sezione 2, per le **operazioni di cassa** su importi superiori a 15 000 franchi resta necessaria la presentazione di un **formulario A** da parte della controparte.

Con la CDB 27 le **operazioni di credito** vengono menzionate esplicitamente. A tale riguardo si rinvia al commento all'art. 4.

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, nel caso dei **rapporti di prestito** è necessario decidere in funzione del singolo caso se deve essere considerato come persona avente diritto economico la/il mutuante o la mutuataria / il mutuatario: «Elementi indicativi del fatto che il mutuante è il «vero» avente diritto economico su un prestito sono costituiti in particolare dalla presenza di un potere dispositivo del mutuante nei confronti del mutuatario, dalla sopportazione del rischio economico dell'operazione da parte del mutuante e dal fatto che l'erogazione del prestito risiede in prima istanza nell'interesse del mutuante o è stata da questi avviata. Per contro, la titolarità del diritto economico in capo al mutuatario è data dal fatto che questo sia indipendente dalle disposizioni del mutuante per quanto concerne l'impiego della somma del prestito, che egli sopporti il rischio economico e che l'erogazione del prestito rientri in primis nel suo interesse e/o sia stata avviata di sua iniziativa» (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.2.3.3, pag. 31).

Per i **trasferimenti di denaro e valori** dalla Svizzera verso l'estero occorre accertare la titolarità del diritto economico. L'art. 27 viene pertanto integrato in analogia con l'art. 62 ORD-FINMA. Si veda anche il commento all'art. 4 cpv. 2 lett. i. A differenza dell'art. 4 cpv. 2 lett. i, l'art. 27 cpv. 3 lett. h contempla unicamente le operazioni dalla Svizzera verso l'estero (e non viceversa), conformemente alla sistematica dell'ORD-FINMA.

Restano fatte salve le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo di accertamento ai sensi degli artt. 29-36, secondo cui è possibile rinunciare all'accertamento della persona avente diritto economico.

Art. 28 Indicazioni da documentare

Sulla scorta dei requisiti internazionali vigenti e degli obblighi di accertamento che ne derivano, le banche sono tenute a disporre di informazioni circostanziate sulle persone aventi diritto economico. Al fine di creare una buona base per ulteriori accertamenti più approfonditi sono necessarie le indicazioni da documentare. In luogo del formulario A, queste informazioni relative alla controparte possono essere fornite anche mediante una dichiarazione (cfr. anche art. 44).

Ai sensi dell'art. 23 CC, il **domicilio effettivo** deve essere supposto nel luogo in cui la persona avente diritto economico dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

In relazione con la registrazione dell'indirizzo effettivo del domicilio, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dalla controparte. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti (ai sensi dell'art. 46). Vi sono tuttavia **paesi in cui gli indirizzi di domicilio non vengono utilizzati,** per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall'accertamento dei dati in questione.

Il cpv. 3 consente, in casi eccezionali, di derogare ai requisiti formali di cui ai cpvv. 1 e 2 e di rinunciare a una dichiarazione della controparte, qualora la banca disponga delle informazioni di cui al cpv. 1, le acquisisca agli atti e documenti la fattispecie, inclusa la motivazione dell'eccezione, mediante una nota agli atti. Un'eccezione sussiste in particolare quando la banca dispone delle informazioni e la controparte non è contattabile tempestivamente o lo è solo con difficoltà, così da non poter presentare per tempo un

formulario A, oppure intrattiene già un'altra relazione d'affari con la banca stessa. La **locuzione «in via eccezionale»** deve essere intesa in senso restrittivo e presuppone un singolo caso chiaramente motivato. L'eccezione non può essere applicata a processi standardizzati (cfr. anche il commento all'art. 21 cpv. 3).

La modulistica adottata da una banca può contenere formulazioni divergenti dal modello del formulario A, a condizione che il contenuto sia equivalente a quello del modello predisposto dall'ASB.

Il formulario A può essere allestito da una collaboratrice / un collaboratore della banca o da un soggetto terzo, ovvero la controparte stessa non deve provvedere autonomamente alla sua compilazione. Poiché quest'ultima deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul formulario A mediante l'apposizione della propria firma, una simile procedura risulta assolutamente conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

Considerati lo scopo e le finalità del **formulario A (documentare la persona avente diritto economico),** esso si considera correttamente compilato se la controparte completa il formulario A da essa firmato con termini quali «io stesso/a» oppure «detentrice / detentore del conto». Anche in questi casi la titolarità del diritto economico risulta determinata in modo univoco. Pretendere una compilazione del formulario A con tutti gli altri dati della controparte sarebbe eccessivamente burocratico, poiché gli stessi dati devono comunque essere già rilevati in sede di identificazione.

La banca può aggiungere a posteriori su un formulario A già firmato anche il **numero di conto / di deposito.** Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all'apertura della relazione d'affari (con la contestuale firma del formulario A) il numero di conto/deposito non è ancora noto. Il numero di conto / di deposito costituisce senz'altro un elemento del formulario A che rientra nella sfera di competenza della banca e non della/del cliente. In tali situazioni, il formulario A senza l'indicazione del numero di conto/deposito è da ritenersi pertanto compilato correttamente. Nella pratica, oltre al «numero di conto / di deposito» vengono usati anche altri riferimenti specifici (ad es. numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di chiarezza si è rinunciato a inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario. Le banche hanno tuttavia la facoltà di utilizzare nel formulario A i termini che ritengono più opportuni in base alle proprie esigenze pratiche.

Il formulario A può essere sottoscritto dalla controparte o da una sua procuratrice / un suo procuratore. Per le persone giuridiche, il formulario A deve essere sottoscritto da una persona con diritto di firma o da una procuratrice / un procuratore, a condizione che la relativa procura sia stata sottoscritta da una persona con diritto di firma. Nella fattispecie, può trattarsi di un'altra persona titolare di procura rispetto alla persona che procede all'apertura della relazione ai sensi dell'art. 15. La decisione circa le procure che possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

Sezione 2: Esonero dall'obbligo di accertamento

Art. 29 Persone fisiche

La LRD sancisce il **principio generale dell'accertamento obbligatorio della persona avente diritto economico.**

In linea di principio, la titolarità del diritto economico deve essere determinata per ogni relazione d'affari. Per le relazioni con le **persone fisiche** trova tuttavia applicazione l'agevolazione ai sensi dell'art. 29 secondo cui la banca è **esonerata dagli obblighi di cui all'art. 27 cpv. 1** laddove non sussistano dubbi che la controparte corrisponde alla persona avente diritto economico e a condizione che tale fattispecie possa essere documentata in modo idoneo.

La documentazione dell'assoluta assenza di dubbi da parte della banca è possibile ad esempio nella domanda di apertura mediante una dichiarazione contrattuale della controparte oppure tramite una nota agli atti interna. Qualora una banca decida di richiedere sistematicamente un formulario A, non è necessaria alcuna documentazione supplementare circa l'assenza di dubbi.

Si è consapevolmente rinunciato a un'elencazione di esempi concreti dei casi in cui sussistono dubbi ai sensi dell'art. 29. Una simile casistica, di carattere prettamente generale e astratto, non risulta possibile. È infatti soltanto sulla base delle circostanze concrete del singolo caso che si può decidere se sussistono dubbi ai sensi dell'art. 29. A tale riguardo si rinvia anche alle spiegazioni di cui all'art. 46.

Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

Se la controparte dichiara nel **formulario A** che l'avente diritto economico sui valori patrimoniali è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa e attiva sul piano operativo, il formulario A è considerato comunque come correttamente compilato e può essere accettato come tale. Non risulta necessaria un'ulteriore dichiarazione della società indicata sul formulario A secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in conto proprio, ovvero un'ulteriore dichiarazione della controparte secondo cui la società riportata sul formulario A detiene i valori patrimoniali in conto proprio. Per quanto concerne la persona giuridica o la società di persone attiva sul piano operativo, le rispettive detentrici / i rispettivi detentori del controllo devono essere accertati mediante il **formulario K.** Le persone giuridiche, le società di persone o altre entità giuridiche dotate di personalità giuridica, che ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 perseguono la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure hanno uno **scopo ideale** e che di conseguenza non presentano alcuna dichiarazione circa le detentrici / i detentori del controllo, non devono parimenti procedere all'accertamento della titolarità del diritto economico.

Art. 31 Società quotate in borsa

Sono considerate **società quotate in borsa** le società definite ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. d. Questi soggetti non sono tenuti a presentare una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico – né nel

caso in cui la società quotata in borsa agisca come controparte, né qualora essa venga indicata come avente diritto economico sui valori patrimoniali della controparte.

Se una società quotata in borsa viene indicata come avente diritto economico diretto o indiretto sui valori patrimoniali della controparte, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio secondo cui devono essere accertate come aventi diritto economico soltanto persone fisiche. Il **formulario** rilevante è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia indicata una società quotata in borsa.

Lo stesso vale per le società detenute per oltre il 75% da una o più società quotate in borsa, qualora figurino come controparte, detentrice / detentore del controllo oppure come persona avente diritto economico.

Art. 32 Autorità

Il termine «autorità» è definito all'art. 2 cpv. 4 lett. b.

Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come controparti

L'art. 33 è applicabile **soltanto per gli intermediari finanziari specificati in modo esplicito.**

Per la definizione di banche, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari di diritto estero trovano applicazioni le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio. La CDB non stabilisce volutamente requisiti riguardanti l'attuazione dei relativi obblighi e controlli, considerato che ciò è compito della normativa del paese in cui è domiciliata la controparte.

I paesi che dispongono di un'adeguata vigilanza prudenziale e di un'adeguata regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono indicati nelle spiegazioni contenute nel commento all'art. 24.

La **regolamentazione in deroga di cui all'art. 33 cpv. 2** è applicabile anche per un intermediario finanziario nel cui paese di domicilio non sussiste un livello adeguato di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove dopo opportuni accertamenti la banca giunga alla conclusione che:

- l'intermediario finanziario e la banca fanno parte dello stesso **gruppo sottoposto a vigilanza consolidata;**
- l'intermediario finanziario fa parte di un **gruppo** la cui casa madre ha il proprio domicilio in un paese che dispone di un adeguato livello di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 33 cpv. 2.

La disposizione in deroga di cui all'art. 33 cpv. 2 **non trova applicazione** se gli intermediari finanziari esteri tengono **sottoconti per singole/i clienti,** indipendentemente dal fatto che siano soggetti a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'adeguata regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento

del terrorismo. Questa disposizione è volutamente limitata agli intermediari finanziari esteri, poiché gli intermediari finanziari svizzeri sono soggetti alla vigente legislazione in materia di riciclaggio di denaro, la quale contempla una regolamentazione corrispondente. Se, nell'ambito di una **relazione di banca corrispondente,** un intermediario finanziario con sede all'estero tiene a proprio nome conti per clienti chiaramente identificabili e destinati a uno scopo specifico, i cui valori patrimoniali possono essere attribuiti inequivocabilmente a singole persone, tali clienti devono essere accertate/i quali persone aventi diritto economico. Vanno distinti da questi i conti che l'intermediario finanziario utilizza esso stesso per regolare transazioni effettuate in conto proprio (ad es. per la gestione della liquidità o per operazioni in valuta estera). In questi casi, l'intermediario finanziario stesso è considerato la persona avente diritto economico sui valori patrimoniali.

Le disposizioni di cui all'art. 33 si applicano anche alle **controparti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari finanziari** (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

Nella definizione degli altri **intermediari finanziari con sede all'estero** non rientrano soltanto direzioni di fondi, società di assicurazione sulla vita e istituti di previdenza professionale fiscalmente esenti, bensì anche tutti gli altri intermediari finanziari esteri analoghi che, secondo la normativa specifica del rispettivo paese di domicilio, sono assoggettati a vigilanza prudenziale e a una regolamentazione ad hoc in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La disposizione sancita al cpv. 3 relativa all'accertamento della persona avente diritto economico o all'adozione di misure in presenza di avvertimenti della FINMA o dell'ASB riguardanti singoli istituti o istituti di un determinato paese è stata estesa ai casi in cui sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; inoltre, l'intera regolamentazione è stata ora recepita anche nell'art. 24.

Art. 34 Società semplici

Nel caso di una **società semplice quale controparte,** ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 è possibile rinunciare a richiedere, mediante il formulario A, una dichiarazione relativa alle persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali, se le socie / i soci sono essi stessi le persone aventi diritto economico e l'identificazione è stata effettuata conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. a. La fattispecie deve essere documentata nel dossier cliente. In alternativa, la banca può richiedere alla controparte la presentazione di un **formulario A** dal quale si evinca la titolarità del diritto economico sui valori patrimoniali.

Se **persone giuridiche o società di persone figurano** quali socie / soci oppure quali persone aventi diritto economico di una società semplice, devono essere rispettati gli obblighi di accertamento di cui ai capitoli 3 e 4.

Qualora una delle socie / uno dei soci sia una **società di sede,** è necessario in ogni caso un accertamento circa la titolarità del diritto economico mediante un formulario A. Se la società semplice, in veste di controparte, dichiara che tra le sue socie / i suoi soci figurano fondazioni o *trustee,* essa è tenuta a fornire le indicazioni di cui agli artt. 40 e 41.

Laddove venga constatato che il soggetto avente diritto economico su una società semplice è una **persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo,** sotto riserva degli artt. 22 segg. la controparte

(ovvero la società semplice) deve accertare mediante il **formulario K** le detentrici / i detentori del controllo sulla persona giuridica o sulla società di persone attiva sul piano operativo. Questa norma non è valevole per le società semplici che adempiono il requisito di cui all'art. 34 cpv. 2.

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 2, nel caso di una **società semplice con più di quattro socie / soc**i quale controparte che persegua la finalità di salvaguardare gli interessi dei propri membri o persone beneficiarie mediante un'azione comune di mutua assistenza oppure abbia uno scopo ideale, **è possibile rinunciare** a richiedere una dichiarazione relativa alle persone aventi diritto economico. Nella prassi operativa è sproporzionato richiedere elenchi delle persone aventi diritto economico da aggiornare costantemente, in particolare nel caso dei rapporti con casse per il gioco di carte dello *jass,* casse di classe, *Guggenmusik* ecc. Questi gruppi, classificabili come società semplici, presentano infatti un numero elevato e spesso variabile di socie / soci aventi diritto economico sugli averi patrimoniali contabilizzati sotto la relazione d'affari. Per le **comunioni ereditarie** trovano applicazione le disposizioni sulle società semplici.

Per quanto riguarda la soppressione del riferimento ai paesi a rischio elevato, si rinvia alle spiegazioni contenute nel commento all'art. 25.

Art. 35 Comunioni di proprietari per piani e comunioni di comproprietari, conti di garanzia affitti e conti per il versamento di capitale

Come ulteriori comunità con scopi analoghi ai sensi del cpv. 1 sono considerate ad esempio le forme societarie in **ambito rurale** (quali consorzi per lo sfruttamento del bosco, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di miglioria, consorzi di proprietari di bestiame), nonché i fondi per le spese cimiteriali.

Dall'obbligo di accertamento delle persone aventi diritto economico sono inoltre espressamente esclusi anche i **conti di garanzia affitti e i conti per il versamento di capitale.**

Art. 36 Persone soggette al segreto professionale

In virtù della **tutela del segreto professionale (cfr. art. 321 CP)**, in determinate circostanze un'avvocata / un avvocato o una notaia / un notaio non può fornire indicazioni specifiche circa la titolarità del diritto economico sugli averi delle/dei clienti da essa/esso detenuti. Per tale motivo, la controparte deve confermare di essere assoggettata al segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP e che il conto/deposito viene utilizzato esclusivamente in relazione ad attività di avvocatura e/o notarili. Non è necessario specificare (non essendo verificabile nella pratica) per quali delle attività soggette a segreto professionale viene utilizzato il relativo conto/deposito. Conformemente all'ambito di applicazione materiale dell'art. 321 CP, il **formulario R** deve essere sottoscritto da un'avvocata / un avvocato o da una notaia / un notaio in qualità di persona soggetta al segreto professionale. Qualora il relativo studio legale sia organizzato in forma societaria (ad es. società anonima o società semplice), il formulario R deve essere sottoscritto da almeno una persona soggetta al segreto professionale che possa rappresentare la società. Alla banca non incombe pertanto **alcun obbligo di controllo a riguardo.** Tale attività è di pertinenza delle autorità competenti.

Sezione 3: Obblighi di accertamento particolari

Art. 37 Conti e depositi collettivi

L'art. 37 cpv. 2 fornisce alle banche la possibilità di **rinunciare alla determinazione della persona avente** diritto economico per conti e depositi qualora la controparte svolga un'attività operativa e detenga valori patrimoniali per conto di terzi nell'ambito della propria attività professionale. Questa disposizione trova ad esempio applicazione nei rapporti d'affari con aziende d'incasso, amministrazioni di immobili, imprese di factoring, case d'aste o per società che, all'interno di un'unità economica, svolgono transazioni nell'ambito di un'attività consolidata a livello di gruppo. Anche i conti di aziende sottoposte a regolamentazione che si occupano del trasporto e del trasferimento di denaro non sono classificati come conti collettivi. In funzione dei singoli casi e della valutazione dei relativi rischi, spetta alla banca decidere se e quando applicare tale norma nella prassi. L'applicabilità di detta disposizione è altresì **ipotizzabile per ulteriori fattispecie** in cui **un numero elevato di persone aventi diritto economico** beneficia di un servizio, i valori patrimoniali sono detenuti per conto di terzi nell'ambito dell'erogazione di questo servizio e non sussistono particolari rischi di abuso dal punto di vista della prevenzione del riciclaggio di denaro (ad es. gestione dei piani di partecipazione del personale di un'impresa, laddove i diritti di partecipazione vengano amministrati nel conto / deposito collettivo dell'impresa stessa).

L'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 deve risultare agli atti pur non sussistendo prescrizioni formali in merito. L'obbligo di documentazione risulta adempiuto se l'attività operativa appare evidente dall'estratto del registro di commercio inserito nel dossier cliente oppure da altri documenti (ad es. stampa del sito web della controparte).

Le **casse dei club di *Guggenmusik,*** le casse di classe scolastica ecc. prive di una particolare forma giuridica devono essere considerate come società semplici con scopo ideale e rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell'art. 34. Per quanto concerne la titolarità del diritto economico, i conti aperti da tali società non devono quindi essere considerati come conti collettivi e/o depositi collettivi ai sensi dell'art. 37. Il nuovo cpv. 3 ha carattere chiarificatore e prevede che la disciplina sancita al cpv. 2 non si applichi alle banche e agli altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 33. Per questi soggetti si applica invece direttamente l'art. 33.

Art. 38 Forme d'investimento collettivo e società di partecipazione

Le forme d'investimento collettivo e le società di partecipazione di diritto **nazionale con più di 20 investitrici/investitori** non devono presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.

Per la definizione di forme d'investimento collettivo e società di partecipazione di diritto estero trovano applicazione le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio. La CDB non stabilisce volutamente requisiti riguardanti l'attuazione dei relativi obblighi e controlli, considerato che ciò è compito della normativa del paese in cui è domiciliata la controparte.

In linea di principio, non sono considerati paesi dotati di un'adeguata vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo quelli che figurano in una *«High-Risk Jurisdiction subject to a Call for Action»* o in una *«Jurisdiction under Increased Monitoring»* del GAFI.

Una banca può tuttavia prendere in considerazione anche paesi che figurano nell'elenco *«Jurisdictions under Increased Monitoring»* qualora, sulla base di conoscenze specifiche e di propri accertamenti, giunga alla conclusione che il paese interessato dispone di un'adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché a condizione che tale valutazione venga documentata in modo adeguato. Nel perimetro di applicazione dell'art. 38 rientrano in particolare anche i cosiddetti ***«Special Purpose Vehicles»*** **(SPV)** utilizzati per l'emissione di valori mobiliari. Se i titoli emessi dagli SPV sono quotati in borsa, non occorre determinare l'identità delle investitrici / degli investitori, in quanto la quotazione in borsa implica automaticamente il correlato obbligo di pubblicità. L'art. 38 trova applicazione anche per le società di partecipazioni classificate come società di sede.

Per una forma d'investimento collettivo organizzata in maniera corporativa e operante come intermediario finanziario trova applicazione l'art. 33. Qualora la controparte sia un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD, ad essere applicabile non è l'art. 38 bensì l'art. 33.

In **applicazione dell'art. 38 cpv. 4** è possibile rinunciare all'accertamento della persona avente diritto economico a prescindere dal numero di investitrici / investitori esistenti se per conto di una forma d'investimento collettivo o di una società di partecipazione opera un intermediario finanziario in veste di promotore o sponsor, il quale è in grado di attestare l'applicazione di regole adeguate in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo sponsor è responsabile per la costituzione e la strutturazione di un fondo. Esamina la scelta dei membri della direzione, della banca depositaria, dell'amministrazione e della direzione del fondo. Il promotore di un fondo è responsabile per la distribuzione delle quote e per il rispetto delle prescrizioni vigenti a livello locale in materia di distribuzione. Inoltre egli consegna alle investitrici / agli investitori l'**offering memorandum** e l'apposito prospetto dei fondi, oltre a garantire il rispetto delle regole di distribuzione in conformità allo stesso *offering memorandum*.

Se un **intermediario finanziario ai sensi dell'art. 33 agisce esso stesso in qualità di investitrice / investitore** di una forma d'investimento collettivo e/o di una società di investimento, non occorre parimenti accertare le persone aventi diritto economico che stanno dietro a tale intermediario finanziario.

Art. 39 Società di sede

Con l'impiego del termine **«indizi»**, l'art. 39 cpv. 4 precisa che la decisione circa l'effettiva presenza di una società di sede deve essere assunta in funzione del singolo caso. Per la definizione del concetto di società di sede è possibile rinviare anche all'art. 2 lett. a ORD-FINMA. Se, ad esempio, la controparte dispone di uffici propri nonostante un indirizzo «c/o», l'entità in questione non dovrà essere necessariamente considerata una società di sede. In caso di dubbio è tuttavia necessario presumere sempre la presenza di una società di sede.

Se una banca, nonostante la presenza di indizi secondo l'art. 39 cpv. 4, giunge alla conclusione che nel caso concreto non si tratta di una società di sede (ad es. perché la controparte è attiva sul piano operativo o fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo), essa deve documentare i motivi di tale decisione; a tale riguardo non sussistono prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire una nota agli atti messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti l'attività operativa, ecc.

Le **società di pura rifatturazione** non sono attive sul piano operativo e vanno quindi considerate come società di sede.

In quanto società che persegue la tutela degli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari mediante un'azione comune di mutua assistenza ai sensi dell'art. 39 cpv. 5 lett. a, può essere classificata come idonea anche una società estera o una struttura estera analoga che detiene **a scopo previdenziale** valori patrimoniali per un ampio numero di beneficiari.

Non vengono classificate come società di sede le **holding e le subholding** (di seguito indicate come «holding»). Sono considerate holding le società che detengono la maggioranza di una o più altre società, le quali a loro volta esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive gestite secondo criteri commerciali, e il cui scopo non consiste direttamente o indirettamente in misura prevalente nell'amministrazione di patrimoni di terzi. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

Le holding costituiscono pertanto un importante caso di applicazione dell'art. 39 cpv. 5, secondo il quale una controparte non deve essere classificata come società di sede anche in presenza degli indizi di cui all'art. 39 cpv. 3. Si tratta di società legate a un gruppo i cui membri (in Svizzera o all'estero) esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive condotte in forma commerciale. Spesso le holding non hanno personale né locali commerciali propri, soprattutto se sono domiciliate presso una società del gruppo che esercita un'attività commerciale e il cui personale lavora anche per la holding stessa. Al contempo la holding rappresenta un elemento importante per l'amministrazione del gruppo. Per definizione, la holding in sé non esercita alcuna attività commerciale. La determinazione della titolarità del diritto economico in una holding non appare opportuna e, a seconda della struttura del gruppo, nella pratica non è tantomeno attuabile. Risulta pertanto adeguato trattare tali holding **in maniera analoga a una società attiva sul piano operativo** che esercita direttamente un'attività commerciale, di fabbricazione o altre attività produttive in ambito commerciale, con la conseguente necessità di ottenere dalla controparte la presentazione di un **formulario K** con riserva degli art. 22 segg. Tale valutazione dovrà avvenire in base agli elementi del caso concreto, tenendo segnatamente in considerazione come criteri l'organizzazione del gruppo, il ruolo e la funzione della holding, la necessità della holding stessa per il gruppo nonché il consolidamento. Il risultato di queste verifiche deve essere documentato; non vi sono prescrizioni formali al riguardo. È possibile, ad esempio, allestire una nota informativa messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti che la controparte fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo.

Le **holding** che comprendono e/o amministrano soltanto i diversi valori patrimoniali (valori mobiliari, immobili, attività produttive, ecc.) di una **famiglia** o di un **altro gruppo di determinate persone,** ovvero perseguono esclusivamente l'obiettivo di consentire distribuzioni di dividendi a favore degli azionisti, devono essere equiparate a società di sede, con la conseguente necessità di accertare la titolarità del diritto economico.

In relazione al concetto di società di sede, soprattutto per quanto concerne le holding, si pone continuamente la questione relativa al trattamento delle **società immobiliari.** Queste ultime non costituiscono peraltro un segmento societario omogeneo tale da consentirne una gestione standardizzata nell'ambito delle formalità. Una società immobiliare può detenere nel proprio portafoglio esclusivamente degli immobili e amministrarli direttamente, ma in relazione agli immobili può svolgere anche attività di locazione, urbanizzazione, finanziamento, compravendita, commercializzazione, ecc. La gamma spazia dalla **società di sede totalmente «passiva»**, per la quale è necessaria la presentazione di un **formulario A,** fino alla **società puramente operativa,** per la quale va invece richiesto un **formulario K.** Spetta quindi alla singola banca decidere di caso in caso circa le formalità da ricevere in funzione dello scopo aziendale e dell'attività operativa della società in questione.

La **persona avente diritto economico** sui valori patrimoniali di una società di sede può essere soltanto una persona fisica. Le eccezioni all'obbligo di accertamento sono disciplinate negli artt. 30 segg. Qualora come persona avente diritto economico venga appurata una società attiva sul piano operativo, è necessario accertarne altresì la detentrice / il detentore del controllo mediante il **formulario K,** in applicazione della regolamentazione generale in deroga di cui agli artt. 22 segg. Non occorre invece una dichiarazione della società indicata sul formulario A secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in conto proprio, ovvero una dichiarazione supplementare della controparte secondo cui la società riportata sul **formulario A** detiene i valori patrimoniali in conto proprio. Per le società di sede devono essere sempre accertate tutte le persone aventi diritto economico; per contro, l'estensione del diritto economico delle singole persone titolari non deve comunque essere accertata o documentata (ad es. quote percentuali).

Art. 40 Fondazioni e art. 41 Trust

La documentazione relativa a fondazioni e trust è disciplinata negli artt. 40 e 41, da intendersi come ***lex specialis*.** In questa categoria rientrano le strutture revocabili e irrevocabili, nonché discrezionali e non discrezionali (nella terminologia specifica dei trust: *«revocable»*, *«irrevocable»*, *«discretionary»*, *«non-discretionary»*).

- **Formulario S e T**
 Per le **fondazioni** e per strutture analoghe è previsto il **formulario S,** mentre per i trust è previsto il **formulario T.** Qualora una struttura presenti caratteristiche al contempo revocabili e irrevocabili (c.d. **«forme miste»**), ai fini della definizione del tipo di struttura sul formulario S o T è decisiva la caratteristica preponderante della struttura stessa. Lo stesso principio trova applicazione laddove la struttura presenti contemporaneamente peculiarità discrezionali e non discrezionali. Le considerazioni relative al formulario A contenute nel commento all'art. 28 si applicano anche ai formulari S e T, fatta eccezione tuttavia per le disposizioni derogatorie di cui all'art. 28 cpvv. 2 e 3.

 Per quanto riguarda le fondazioni, trova applicazione il seguente principio: **Per le fondazioni prive di attività operative** occorre richiedere una **dichiarazione scritta oppure un formulario S.** Per le fondazioni prive di attività operative che perseguono uno **scopo ideale** sono previste alcune disposizioni derogatorie per quanto riguarda le indicazioni richieste (cfr. di seguito). Per le f**ondazioni attive sul piano operativo** è necessario accertare la **detentrice / il detentore del controllo.**

 Qualora la controparte sia una **fondazione priva di attività operative** che persegue **esclusivamente uno scopo ideale**, in casi eccezionali debitamente motivati è possibile rinunciare all'indicazione della

persona costituente / fondatrice e/o delle persone beneficiarie. Casi eccezionali motivati per quanto riguarda le persone fondatrici sussistono, ad esempio, quando la fondazione con scopo ideale presenta un numero elevato e/o in costante evoluzione di persone fondatrici, ad esempio perché il patrimonio della fondazione è alimentato da donazioni del pubblico. Un caso eccezionale motivato che consenta di rinunciare all'accertamento delle persone beneficiarie potrebbe sussistere, ad esempio, qualora una fondazione con scopo ideale favorisca esclusivamente altre società o comunità con scopo ideale. Qualora sussistano elementi che indicano che una fondazione non persegue esclusivamente uno scopo ideale, occorre accertare la titolarità del diritto economico. La banca documenta questa fattispecie in modo adeguato.

Se nel formulario S e/o nel formulario T, rispettivamente ai punti 2, 3, 4 o 5 del formulario modello, è indicata una persona giuridica o una società di persone che esercita un'attività operativa o persegue uno scopo di pubblica utilità, non occorre accertarne le detentrici / i detentori del controllo e/o le persone aventi diritto economico.

- **Persona costituente / persona fondatrice / *settlor* / persona che apporta il capitale**
 Ai fini di un'effettiva tracciabilità dei valori patrimoniali apportati alla fondazione o al trust, al punto 2 del formulario modello devono essere indicate tutte le persone che hanno apportato valori patrimoniali alla fondazione o al trust al momento della costituzione oppure in un momento successivo.

 I seguenti esempi (non esaustivi) descrivono situazioni in cui una persona deve essere accertata come costituente, fondatrice / fondatore, *settlor* o apportatrice/apportatore di capitale, a prescindere dal momento di apporto dei valori patrimoniali nella fondazione o nel trust:

 - Una persona che, dopo la costituzione della fondazione o del trust, vi apporta valori patrimoniali in misura sostanziale, deve essere accertata quale persona che apporta il capitale.
 - Una persona A trasferisce determinati valori patrimoniali a una persona B con la finalità sottintesa che in seguito, ovvero in occasione della costituzione o in un momento successivo, tale persona B conferisca gli stessi valori patrimoniali nella fondazione e/o nel trust. La persona A deve essere accertata quale effettiva persona fondatrice / effettivo *settlor* oppure ulteriore persona che apporta il capitale.
- **Riorganizzazione**
 Se la fondazione o il trust deriva da una riorganizzazione di una fondazione preesistente o di un trust preesistente, oppure dall'accorpamento di fondazioni o trust preesistenti, nel formulario S e/o nel formulario T è necessario attestare i dati della persona fondatrice e/o del *settlor* originario.

 Per riorganizzazione ai sensi della CDB si intendono

 - modifiche o adeguamenti delle caratteristiche di un trust esistente nell'ambito di un *trust resettlement*.
 - Distribuzione totale o parziale da un trust con successiva costituzione di un nuovo trust o di una nuova fondazione.
 - Fusione di due o più fondazioni o trust.

 La finalità intrinseca della disposizione del formulario modello è preservare il *«paper trail»* e registrare al punto 3 la persona o le persone che hanno originariamente apportato i fondi alla struttura.

 La banca documenta in modo adeguato la fattispecie circa le strutture preesistenti.

- **Persone beneficiarie**
 Devono essere accertate come beneficiarie / beneficiari tutte le persone che sono indicate nominativamente in atti quali lo statuto, gli statuti accessori, il regolamento, il *trust deed, la letter of wishes* o documenti analoghi, oppure che risultano già determinabili su base individuale come appartenenti a un gruppo di persone beneficiarie. Ad esempio, nel caso di una platea di persone beneficiarie definita come «la moglie e tutti i discendenti diretti del *settlor*» è necessario indicare in maniera nominativa la moglie già esistente ed eventuali discendenti già nati, con tutte le indicazioni necessarie secondo il punto 4 lett. a del formulario S e/o T.
- **Persone beneficiarie discrezionali**
 Devono essere accertate anche le persone beneficiarie che non vantano un diritto fisso a distribuzioni, in quanto le distribuzioni a loro favore sono effettuate a discrezione del consiglio di fondazione o del trustee («persone beneficiarie discrezionali»).
- **Persone beneficiarie con aspettativa**
 Le persone beneficiarie con aspettativa non devono essere indicate nel formulario S o T. Le persone che possono maturare un diritto al patrimonio della fondazione e/o del trust ovvero ai rispettivi redditi soltanto al verificarsi di una condizione sospensiva o al raggiungimento di un determinato termine (con particolare riferimento alla scomparsa di un beneficiario di rango preminente), devono essere accertate come persone beneficiarie **soltanto nel momento in cui si configura la suddetta condizione preliminare** o viene raggiunto il termine prefissato. Una volta verificatasi la condizione, tali soggetti sono persone beneficiarie e non più persone beneficiarie con aspettativa. Per queste ultime non è rilevante se le stesse sono già determinabili individualmente al momento della firma del formulario S/T e se il diritto in questione sia appurato al verificarsi della condizione prefissata o al raggiungimento del termine oppure abbia carattere discrezionale.

 Qualora, in virtù di una simile condizione sospensiva e/o di un simile termine, al momento della firma del formulario S e/o T non sussistano beneficiari attuali, deve essere indicato il gruppo di persone beneficiarie che acquisiranno tale status dopo l'adempimento della condizione preliminare e/o al raggiungimento del termine prefissato.
- **Platea superiore a 20 persone beneficiarie**
 La documentazione della circostanza relativa alla presenza di una platea superiore a 20 persone beneficiarie determinabili in modo individuale senza diritto fisso può ad esempio avvenire con un'apposita dichiarazione della controparte sul formulario S/T (ad es. annotazione «più di 20 persone beneficiarie determinabili in modo individuale senza diritto fisso a distribuzioni») oppure in altro modo a livello interno alla banca (ad es. accertamento della fattispecie in una nota informativa interna oppure nello storico del cliente).
- **Protettore e ulteriori persone**
 Per le fondazioni, la controparte deve fornire indicazioni su ulteriori persone soltanto se esse hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione, a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali oppure abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione delle persone beneficiarie. Per i trust, la controparte deve fornire indicazioni sul protettore /sui protettori e/o su ulteriori persone soltanto se queste detengono un diritto di revoca in relazione al trust (in caso di *«revocable trust»*), ovvero abbiano il diritto di designare il *trustee*. Non devono essere pertanto registrati ad esempio gestori patrimoniali, consulenti, ecc.

- ***«Underlying company»***
 Qualora una società di sede dichiari in veste di controparte di detenere come c.d. società sottostante *(underlying company)* valori patrimoniali per conto di una fondazione o di un trust, la stessa deve essere identificata come controparte. La titolarità del diritto economico deve essere parimenti accertata mediante il formulario S e/o T.
- ***«Purpose trust»***
 Alcune giurisdizioni contemplano lo strumento del cosiddetto ***«non-charitable purpose trust»***. Si tratta di trust che perseguono uno scopo predefinito (non di pubblica utilità), per i quali non esistono beneficiari e che pertanto non contemplano distribuzioni in nessun momento a favore di una o più persone individuali. Esempi di finalità specifiche di tali *non-charitable purpose trust* sono:

 1. manutenzione di un immobile appartenente al *settlor,* che quest'ultimo mette a disposizione dei propri genitori a titolo gratuito;
 2. detenzione di una partecipazione in una società con lo scopo di garantire la continuità e l'indipendenza della stessa in una prospettiva di lungo termine dopo il decesso della relativa fondatrice / del relativo fondatore;
 3. manutenzione della tomba di una determinata persona deceduta (ad es. del *settlor* deceduto).

 Il concetto secondo cui per un puro *purpose trust* (non di pubblica utilità) non esistano beneficiari si pone in conflitto con i requisiti di documentazione di cui all'art. 41. Per tale motivo, in questi casi è necessario **giudicare su base individuale** se vi sono persone fisiche e/o giuridiche che traggono un beneficio economico diretto o indiretto dalle finalità specifiche del *purpose trust* in questione. Se tali persone esistono, devono essere considerate come beneficiari ai sensi dell'art. 41 e registrate nel formulario T al punto 4 unitamente a tutte le indicazioni necessarie.

 Nell'esempio 1 devono essere considerati come beneficiari i genitori del *settlor*. Se nell'esempio 2 siamo in presenza di una società attiva sul piano operativo le cui quote sono detenute dal *purpose trust,* tale società deve essere considerata come beneficiaria e documentata come tale nel formulario T. Inoltre, in questo caso l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo della società in questione deve avvenire in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 20 segg. Qualora la società le cui quote sono detenute dal *purpose trust* sia invece una società di sede, le relative persone aventi diritto economico devono essere considerate come beneficiarie del trust e documentate come tali direttamente sul formulario T al punto 4.

 Se invece non esistono persone fisiche e/o giuridiche che traggono un beneficio dal *purpose trust* (esempio 3), nel formulario T è possibile rinunciare all'indicazione di una persona beneficiaria. Questa circostanza deve essere debitamente documentata al punto 4 del formulario T (ad es. *«questo non-charitable purpose trust* è funzionale alla manutenzione della tomba del *settlor xy,* deceduto nel 1974»).

 La documentazione conforme alla CDB di strutture che costituiscono una forma mista tra un consueto «trust per beneficiari» e il *«non-charitable purpose trust»* sopradescritto deve essere valutata individualmente tenendo in considerazione le peculiarità specifiche della singola struttura.

 Le presenti considerazioni sul *«purpose trust»* trovano applicazione per analogia anche ad altre forme giuridiche (ad es. fondazioni aziendali) per le quali risultano pertinenti le peculiarità specificate.

- ***Trustee***
 Nel **formulario T** devono essere ora riportate anche le informazioni relative al trustee al fine di colmare eventuali lacune documentali in relazione alle *«underlying companies»*.

Art. 41 Trusts

Si veda il commento all'art. 40.

Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata *(insurance wrapper)*

Qualora una persona giuridica attiva sul piano operativo agisca come stipulante assicurativo a titolo fiduciario (ad es. una «fiduciaria statica» di diritto italiano), è possibile rinunciare alla presentazione di un **formulario K.** In questi casi deve essere tuttavia sempre accertata la persona pagatrice effettiva (e non a titolo fiduciario) per quanto concerne il premio. Qualora la persona pagatrice effettiva del premio sia una società attiva sul piano operativo, è necessario accertarne la relativa detentrice / il relativo detentore del controllo mediante il formulario K (ovvero coesistenza di formulario I e formulario K), laddove non trovi applicazione una regolamentazione in deroga ai sensi degli artt. 22 segg.

Il formulario I può essere combinato con altri formulari.

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio

Le prescrizioni riportate in questo capitolo trovano applicazione sia per l'identificazione della controparte, sia per l'accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo e la determinazione delle persone aventi diritto economico.

Sezione 1: Delega

Art. 43 Delega per quanto concerne l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico

La banca ha la possibilità di **delegare** a persone o società l'adempimento degli obblighi di diligenza. A tale riguardo, viene richiesto un accordo scritto circa la delega, nonché la possibilità della banca delegante di controllare se la persona delegata adempie in modo corretto e integrale l'obbligo di diligenza. Nella

prassi operativa, il controllo avviene alla ricezione dei documenti allestiti dalla persona delegata, mentre i controlli in loco non sono strettamente obbligatori. In questo contesto, occorre rammentare che la possibilità di una banca di delegare l'adempimento degli obblighi di diligenza a un soggetto terzo non deroga al fatto che la banca delegante continui a rispondere per qualsiasi carenza nell'adempimento degli obblighi di diligenza (cfr. Prassi della Commissione di sorveglianza CDB in materia di obbligo di diligenza delle banche 2013, C.1.1 pag. 4).

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB la conferma ai sensi dell'art. 43 cpv. 2, secondo cui le copie trasmesse devono coincidere con gli originali, può essere apposta direttamente sulle copie stesse oppure può avvenire mediante un documento separato (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005-2010, V.1.2.21 pag. 27).

Per le deleghe connesse all'**identificazione online / mediante video** si applicano le pertinenti disposizioni della FINMA. Di conseguenza, il ricorso a soggetti terzi da parte di una persona incaricata ai fini dell'esecuzione tecnica dell'identificazione mediante video od online non è considerato una subdelega vietata. Il ricorso alla parte terza da parte della persona incaricata deve essere concordato con l'intermediario finanziario mandante e sottoposto da quest'ultimo a un'adeguata verifica.

A livello interno a un gruppo, la delega può essere concordata **senza necessità della forma scritta.** Ciò è giustificato dal fatto che il gruppo nel suo insieme è sottoposto a una sorveglianza consolidata da parte dell'autorità di vigilanza e che all'interno del gruppo vigono standard di diligenza equivalenti. La delega può essere conferita senza necessità di forma scritta anche a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest'ultimo sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e abbia adottato opportuni provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

Una delega si configura soltanto se un soggetto terzo agisce per la banca come rappresentante incaricata/o contrattualmente. Per contro, non si è in presenza di delega se la/il rappresentante agisce in qualità di organo o di persona avente diritto di firma della controparte; di conseguenza, un contratto di delega non risulta necessario.

Una delega può avvenire anche a favore di una persona fisica, società di persone o persona giuridica con domicilio (o sede) all'estero.

I paesi che dispongono di un'adeguata vigilanza prudenziale e di un'adeguata regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono indicati nelle spiegazioni contenute nel commento all'art. 24.

Sezione 2: Obblighi di documentazione

Art. 44 Obbligo di garanzia

In linea di principio, per l'intera CDB non è previsto alcun requisito della forma scritta ai sensi degli artt. 12 segg. CO, salvo laddove ciò sia espressamente disposto.

L'obbligo di garanzia è ad esempio soddisfatto se la disponibilità di un documento viene **registrata in modo** tracciabile nell'apposito sistema della banca (ad es. nell'archivio fisico o elettronico). Vi è tracciabilità quando l'ufficio interno di revisione o la società di audit ai sensi della legislazione bancaria è in grado di accertare il momento a partire dal quale il documento risultava disponibile nel sistema preposto della banca stessa.

Secondo la prassi della Commissione di vigilanza CDB, la data di pervenimento di un documento d'identificazione (ad es. mediante apposizione del **timbro d'ingresso**) deve essere debitamente messa agli atti (cfr. Rapporto di attività della Commissione di vigilanza CDB 2001-2005, C.1.8 pag. 10). Il timbro d'ingresso può essere anche un timbro elettronico con indicazione temporale; nell'adempimento dell'obbligo di garantire la disponibilità occorre tenere conto delle possibilità offerte dai processi digitali.

Qualora sul formulario A manchi la data, essa potrà essere sostituita da un timbro di ricezione della banca. Un formulario non datato può considerarsi compilato correttamente se l'ufficio di revisione interno e la società di audit esterna possono accertare la ricezione del documento e/o la sua disponibilità nel sistema della banca stessa.

In luogo di un formulario, le informazioni richieste possono essere confermate dalla controparte **mediante una dichiarazione in altra forma che consenta di fornirne la prova testuale.** Questo adeguamento recepisce la corrispondente precisazione dell'art. 4 cpv. 2 LRD. La forma scritta ai sensi del Codice delle obbligazioni non è richiesta; la dichiarazione deve tuttavia essere attribuibile alla controparte. Ciò lascia un certo margine di manovra in termini di qualità della firma utilizzata o della conferma, purché la dichiarazione possa essere attribuita alla controparte in modo verificabile.

Di conseguenza, analogamente alle dichiarazioni scritte della controparte, anche per i formulari non è richiesto il requisito della forma scritta ai sensi del Codice delle obbligazioni. Anche in questo caso, tuttavia, il formulario deve poter essere chiaramente attribuibile alla controparte.

Tenendo conto dei processi digitali, i formulari CDB possono essere ricevuti anche **per via elettronica.** È pertanto consentito, ad esempio, accettare formulari stampati e firmati fisicamente che vengono trasmessi per via elettronica, ad esempio sotto forma di scansione o fotografia. In questi casi deve essere documentato anche il canale di trasmissione (ad es. e-mail).

Il nuovo cpv. 5, secondo cui un formulario non deve essere conservato in originale cartaceo ma può essere acquisito agli atti anche sotto forma di **copia elettronica,** rispecchia una prassi già consolidata e tiene conto dei processi commerciali digitali.

Art. 45 Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione

Un conto può essere utilizzato soltanto nel momento in cui tutti i documenti richiesti dalla CDB per l'identificazione della controparte, la determinazione della persona avente diritto economico e l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo sono presentati **integralmente e nella forma prescritta.**

Con l'introduzione del nuovo **registro per la trasparenza,** le società sono tenute a notificare allo stesso le persone aventi diritto economico. Se la banca, ai sensi dell'art. 30 LTPG, constata una discrepanza tra i dati iscritti nel registro e i dati da essa stessa rilevati oppure la presenza di un'annotazione e non sussistono dubbi in merito alla completezza, alla correttezza e all'attualità dei dati accertati dalla banca stessa, il conto può essere abilitato all'utilizzo. Ciò non comporta alcuna agevolazione nell'adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi della CDB.

Un conto è considerato come utilizzabile a partire **dal momento in cui su di esso possono essere effettuate operazioni contabili.** Finché il conto resta bloccato, senza che possano esservi contabilizzati flussi in entrata e in uscita, esso non è considerato ancora come aperto. La banca deve essere in grado di dimostrare l'effettivo blocco del conto. Il fatto che non si sia effettivamente disposto del conto non è di per sé sufficiente. Se la banca non è in grado di dimostrare tale circostanza, viola il proprio obbligo di garanzia (cfr. Rapporto di attività della Commissione di vigilanza CDB 2001-2005, C.1.1 pag. 8).

I **documenti e/o le indicazioni mancanti** devono essere integrati nel più breve tempo possibile e comunque **entro e non oltre 30 giorni dalla data di apertura del conto.** In caso contrario, il conto deve essere bloccato per le operazioni in entrata e in uscita. In questa evenienza, la banca deve decidere nuovamente, sulla base del rischio, se porre immediatamente fine alla relazione d'affari oppure se tentare, fissando un termine supplementare, di ottenere comunque i documenti e/o le informazioni mancanti.

Per le **operazioni di cassa,** la dichiarazione circa la detentrice / il detentore del controllo può essere effettuata ex post, a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata immediatamente dopo il perfezionamento della transazione (Rapporto della FINMA sull'indagine conoscitiva condotta dall'11 febbraio al 7 aprile 2015 in merito alla revisione totale dell'ORD-FINMA del 3 giugno 2015, punto 3.6.3).

Se le operazioni di identificazione della controparte e/o della detentrice / del detentore del controllo o della persona avente diritto economico sono effettuate da **un'altra unità del gruppo** ai sensi dell'art. 43, come momento determinante per l'adempimento dell'obbligo di documentazione ai sensi dell'art. 45 è considerato quello in cui la documentazione necessaria è presente presso l'altra unità del gruppo.

Le disposizioni circa l'obbligo di garanzia e la tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione trovano applicazione non solo per l'identificazione della controparte, l'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e la determinazione della persona avente diritto economico, bensì anche per l'obbligo sancito nell'art. 15 circa la verifica dell'identità della persona che effettua l'apertura (cfr. Prassi della Commissione di vigilanza CDB in materia di obbligo di diligenza delle banche 2013, C.3.3 pag. 6)

Sezione 3: Obblighi di ripetizione

Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbi

L'art. 46 persegue la finalità di garantire la corretta identificazione della controparte e l'esatta determinazione della detentrice / del detentore del controllo e/o della persona avente diritto economico. Occorre operare una netta distinzione rispetto all'ORD-FINMA, la quale sancisce altri obblighi (ad es. obblighi di

sorveglianza oppure obbligo di accertare il retroscena economico di transazioni inusuali). Un'eventuale violazione dell'ORD-FINMA non implica automaticamente anche una violazione della CDB. Gli obblighi di chiarimento a fronte di circostanze inconsuete e di rischi particolari sono disciplinati nell'ORD-FINMA e soltanto la FINMA e le società di revisione da essa incaricate sono investite della competenza per verificarne il rispetto.

L'art. 46 prevede un obbligo di ripetizione qualora sorgano **dubbi** circa la corretta identificazione della controparte, ovvero il corretto accertamento della detentrice / del detentore del controllo o la corretta determinazione della persona avente diritto economico. Analogamente alla prassi finora adottata, tali dubbi possono sorgere nell'ambito della relazione d'affari così come (secondo la formulazione di portata più ampia dell'art. 46) all'inizio e/o all'apertura di una relazione d'affari. In quest'ultima categoria rientrano ad esempio le indicazioni palesemente errate fornite dalla cliente / dal cliente all'apertura di una relazione d'affari.

Tali dubbi possono essere motivati sulla scorta della constatazione di circostanze anomale. Nella fattispecie, simili circostanze si configurano se viene conferita una procura a una persona che in maniera palese non intrattiene una relazione sufficientemente stretta con la controparte; in tale novero non rientrano le procure di amministrazione che consentono esclusivamente transazioni all'interno di una relazione d'affari ma non prelievi di denaro, in quanto il conferimento di una simile procura di gestione patrimoniale a terzi non ha nulla di inusuale e in un simile caso è soltanto la controparte a poter disporre dei valori patrimoniali. La constatazione di circostanze anomale si verifica anche laddove i valori patrimoniali apportati o prospettati eccedono ampiamente le possibilità finanziarie della controparte note alla banca.

Transazioni in contanti di importo elevato non costituiscono di per sé una circostanza insolita (cfr. sentenza del Tribunale arbitrale del 22 ottobre 2004). Occorre piuttosto valutare caso per caso alla luce delle fattispecie concrete (in particolare, considerando il tenore di vita della controparte) se una transazione in contanti è da ritenersi insolita.

Qualora i dubbi circa la correttezza dei dati sulla controparte e sulla detentrice / sul detentore del controllo e/o sulla persona avente diritto economico vengano fugati da opportuni chiarimenti ulteriori della banca, non è necessario richiedere la presentazione di un (nuovo) formulario A, I, K, S o T. Con il concetto di **«opportuni chiarimenti ulteriori»** di cui al cpv. 1 viene indicato che nella CDB non sussiste alcun obbligo alla conduzione di verifiche non funzionali all'accertamento dell'identità della controparte, ovvero della persona avente diritto economico e/o della detentrice / del detentore del controllo. A tale riguardo, le banche sono libere di ripetere in alternativa la procedura di identificazione e/o quella per l'accertamento della persona avente diritto economico e/o della detentrice / del detentore del controllo.

Con il nuovo cpv. 2 viene stabilito che gli obblighi di ripetizione devono essere assolti entro un congruo termine. Segnatamente, per congruo termine **si intende un periodo di 60 giorni.** Nel caso di relazioni d'affari già in essere, un termine più lungo rispetto a quello previsto dall'art. 45 è appropriato. Ciò si giustifica in particolare per ragioni operative, in quanto nella prassi non è spesso realistico ottenere un nuovo formulario entro 30 giorni, soprattutto nel caso di società attive a livello internazionale per le quali la relativa documentazione deve essere trasmessa dall'estero. Una volta scaduto il congruo termine la banca decide, sulla base del rischio, in merito alla procedura successiva. La relativa decisione deve essere opportunamente documentata.

Non sussiste alcun obbligo di ripetizione qualora vi sia una discrepanza ai sensi dell'art. 30 LTPG tra i dati accertati dalla banca e quelli documentati nel registro per la trasparenza, oppure qualora nel registro figuri un'annotazione e la banca non nutra dubbi in merito alla completezza, alla correttezza e all'attualità dei dati da essa stessa accertati. Ciò non comporta alcuna agevolazione nell'adempimento degli obblighi di diligenza ai sensi della CDB.

Le relazioni d'affari in corso devono essere interrotte quanto prima, nella misura in cui ciò sia possibile senza **violazione degli obblighi contrattuali** e non sussistano i presupposti dell'**obbligo di comunicazione** e/o del diritto di comunicazione. Se la banca, in base alle istruzioni ricevute per l'invio della corrispondenza, non è in grado di contattare la controparte, prima di porre termine alle relazioni d'affari essa può attendere fino alla visita successiva, oppure fino al prossimo invio della corrispondenza. In base alla prassi della Commissione di sorveglianza CDB, l'art. 46 stabilisce che devono essere interrotte tutte le relazioni d'affari in corso, e non solo quelle che hanno dato adito a sospetti (Rapporto sull'attività della Commissione di sorveglianza CDB 2001-2005, 4.13, pag. 51).

Art. 46bis Ripresa di una relazione d'affari

Le controparti identificate in passato in modo conforme alle disposizioni CDB e le cui relazioni d'affari sono state in seguito estinte devono essere **nuovamente identificate** in caso di ripresa del rapporto con una banca. Allo stesso modo, occorre **nuovamente accertare** la detentrice / il detentore del controllo e/o la persona avente diritto economico.

Un'eccezione è costituita dalle relazioni d'affari che sono state disdette ed estinte su disposizione della banca, ma che in seguito devono essere riaperte (riattivate), ad esempio in quanto gli averi trasferiti ritornano indietro (ad es. a seguito di istruzioni di pagamento insufficienti / errate o se un assegno emesso dalla banca non viene riscosso), oppure perché in un secondo momento devono essere ancora contabilizzati flussi in entrata come dividendi o simili. In questi casi non risulta necessario procedere a una nuova identificazione della controparte e all'accertamento della detentrice / del detentore del controllo e/o della titolarità del diritto economico. Tali conti riattivati devono essere tuttavia bloccati per qualsiasi ulteriore entrata.

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali

Il capitolo 6 e gli articoli 47–52 in esso contenuti rimangono invariati.

Capitolo 7: Rilascio di attestazioni

Art. 53 Divieto di rilascio di attestazioni fuorvianti

Le disposizioni in precedenza contenute negli artt. 53-55 sono state riunite in un unico articolo, segnatamente l'art. 53. Il titolo è stato adeguato di conseguenza; nel complesso, si tratta del divieto di rilasciare attestazioni incomplete, ingannevoli o altrimenti fuorvianti.

Art. 54 Concetto di attestazione incompleta

-

Art. 55 Concetto di attestazione fuorviante

L'elenco esemplificativo di cui alla lett. c è stato precisato al fine di chiarire lo scopo della norma. In tale novero rientrano i conti intestati alla banca e pratiche analoghe. Per «pratiche analoghe» si intendono, ad esempio, i casi in cui una banca mette a disposizione cassette di sicurezza ecc. intestate alla banca stessa.

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione della presente norma i conti e le cassette di sicurezza intestati alla cliente stessa / al cliente stesso.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali e di verifica

Art. 56 Applicabilità

-

Sezione 1: Procedura

Art. 57 Controllo da parte della società di audit

L'art. 57 definisce le modalità di controllo sul rispetto della CDB da parte delle società di audit. Nella fattispecie, tale articolo rimanda alla Ordinanza FINMA sull'audit prudenziale determinante. L'art. 57 sancisce esplicitamente che, ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell'audit stesso, deve essere applicato un **approccio basato sul rischio**. Nell'ambito di questo approccio basato sul rischio, devono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la tipologia dell'attività operativa svolta nonché il numero e la portata delle nuove relazioni d'affari aperte successivamente

all'audit precedente. La frequenza e/o il ciclo di audit dell'ambito di audit «riciclaggio di denaro» si orientano alla situazione di rischio specifica di un singolo istituto.

I termini entro i quali le **violazioni** devono essere notificate sono disciplinati nell'art. 57. In presenza di casi di lieve entità, la società di audit può imporre alla banca un termine entro il quale rimuovere la carenza accertata.

Art. 58 Procedura d'indagine

Per i casi di lieve entità, **l'inquirente** ai sensi dell'art. 58 cpv. 4 deve archiviare una procedura di indagine. Si presuppone infatti che la banca riconosca la sussistenza di una violazione della Convenzione di diligenza e si impegni a rimediare alla carenza entro sei mesi nonché a farsi carico dei costi dell'indagine. Una normativa analoga è presente anche nell'art. 5 del Regolamento relativo alle indagini.

L'art. 58 cpv. 2 stabilisce inoltre che le/gli inquirenti **non sono competenti** al fine di chiarire in via pregiudiziale se sussistono violazioni contro le disposizioni dell'ORD FINMA. Le indagini sulle violazioni dell'ORD-FINMA vengono condotte dalla FINMA e/o dalle società di audit da essa incaricate.

Le/gli inquirenti e la Commissione di sorveglianza CDB **non devono quindi indagare** se una banca ha accertato i retroscena economici di relazioni d'affari e transazioni conformemente a quanto previsto dalla Legge sul riciclaggio di denaro. Tale attività è oggetto dell'ORD FINMA e la relativa competenza spetta alla FINMA. Un'inchiesta per una possibile violazione dell'art. 46 deve essere condotta soltanto se esistono indizi concreti secondo cui i dati sulla persona indicata come controparte, detentrice / detentore del controllo o avente diritto economico potrebbero non essere veritieri. **Non sono consentite le cosiddette «fishing expedition»**, ad esempio il controllo sistematico degli estratti conto / deposito e dei giustificativi delle transazioni al fine di ricavare eventuali indizi che provino che in un formulario è stata accertata una persona errata come avente diritto economico o detentrice / detentore del controllo.

Art. 59 Procedura sanzionatoria

-

Art. 60 Procedura abbreviata

L'art. 60 offre tre possibilità di procedura abbreviata. Tale procedura può essere richiesta, nei casi che presentano una configurazione semplice, mediante la notifica di una presunta violazione. Nell'ambito della procedura abbreviata viene attuata soltanto una procedura sanzionatoria; la **procedura di indagine** da parte di una/un inquirente **viene invece meno.**

Attraverso un'**autodenuncia** la banca può richiedere alla Commissione di sorveglianza CDB la conduzione di una procedura abbreviata. A tale richiesta vengono allegati gli atti completi necessari per la valutazione della fattispecie, nonché un rapporto della rispettiva società di audit nel quale sono illustrate le circostanze alla base dell'autodenuncia.

Nell'ambito della procedura abbreviata, la Commissione di sorveglianza CDB assume la propria decisione sulla scorta dell'autodenuncia, del rapporto di revisione e degli atti presentati.

La Commissione di sorveglianza CDB comunica le proprie decisioni alle parti coinvolte soltanto attraverso un atto dispositivo; la banca ha tuttavia la possibilità di richiedere entro dieci giorni una motivazione scritta della decisione.

Sezione 2: Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 61 Casi di lieve entità

L'art. 61 prevede che, in presenza di un caso di lieve entità, la procedura a carico della banca rea dell'infrazione deve essere comunque archiviata senza sanzioni. A partire dalla CDB 16 lo strumento della nota di biasimo non è più contemplato.

L'art. 61 fornisce una descrizione generale dei casi considerati di lieve entità. Un caso si ritiene di lieve entità quando lo scopo specifico della CDB relativo alla lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente l'identificazione della controparte e la determinazione della persona avente diritto economico e della detentrice / del detentore del controllo, risulta raggiunto anche se non tutti gli obblighi sanciti dalla CDB stessa sono stati rispettati in modo ineccepibile.

Qualora le carenze riscontrate costituiscano una lacuna sistematica della banca, non si configura invece più un caso di lieve entità ai sensi dell'art. 61.

Nella valutazione se si tratti o meno di un caso di lieve entità, occorre tenere conto delle circostanze complessive e, in particolare, dei motivi che hanno determinato una violazione della Convenzione di diligenza.

L'art. 61 riporta alcuni esempi classificabili come casi di lieve entità. L'elenco ha carattere esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività.

Il termine di 30 giorni indicato all'art. 61 lett. e per la rimozione di lacune accertate in un secondo tempo viene computato a partire dal momento dell'apertura del conto ai sensi dell'art. 45 cpv. 2.

Adesso viene esplicitamente annoverato tra i casi di lieve entità anche il seguente scenario: quando, da una valutazione complessiva della/del cliente e da una visione d'insieme delle sue relazioni all'interno della banca, risultano disponibili tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della controparte e l'accertamento delle detentrici / dei detentori del controllo e/o delle persone aventi diritto economico.

Art. 62 Infrazione della Convenzione di diligenza

Nel determinare la pena convenzionale, conformemente all'art. 62 cpv. 1 occorre tenere in debito conto il livello di gravità dell'infrazione. Va inoltre considerato il tipo di relazione d'affari interessata.

L'art. 62 cpv. 1 impone altresì alla Commissione di sorveglianza CDB di considerare, ai fini della sanzione da comminare, i provvedimenti già sanzionati da altre istanze nello stesso caso.

L'art. 62 cpv. 2 sancisce espressamente che sono punibili soltanto un'omissione intenzionale della ripetizione degli obblighi di diligenza (art. 46) nonché una violazione intenzionale delle disposizioni concernenti il divieto di prestare assistenza attiva alla fuga di capitali e il divieto di rilasciare attestazioni incomplete, ingannevoli o altrimenti fuorvianti (artt. 47-55). La disposizione in questione si configura come una precisazione e non come una modifica sostanziale.

Art. 63 Prescrizione del perseguimento

Il termine di prescrizione di cinque anni fissato nell'art. 63 decorre in ogni caso a partire dal momento in cui viene commessa una violazione alla Convenzione. Di conseguenza, le violazioni della Convenzione di diligenza sono considerate prescritte e non vengono più perseguite se sono antecedenti di oltre cinque anni. Qualora venga constatata la prescrizione del perseguimento, la procedura deve essere archiviata.

Se ad esempio dopo la scadenza del termine di cinque anni viene individuato nell'ambito di una relazione d'affari in essere un errore che dà adito agli obblighi di ripetizione di cui all'art. 46, la mancata contestazione della carenza riscontrata costituisce una nuova violazione della CDB. Tale violazione fa a sua volta scattare un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.

La prescrizione viene sospesa per la durata della procedura, indipendentemente dalla tipologia della stessa (inclusa la procedura abbreviata).

Sezione 3: Organizzazione

Art. 64 Commissione di sorveglianza

L'art. 64 cpv. 1 stabilisce che soltanto la **maggioranza** dei membri della Commissione di sorveglianza CDB deve essere indipendente. Possono quindi essere elette come rappresentanti nella Commissione di sorveglianza CDB anche persone che svolgono un ruolo attivo nel settore bancario. In questo modo viene garantito che all'interno della Commissione di sorveglianza CDB sia rappresentato un livello adeguato e sempre aggiornato di know-how ed esperienza in relazione agli sviluppi del settore finanziario.

Non si configura una posizione di **indipendenza** ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 se la persona in questione lavora in qualità di dipendente e/o mandataria/o per una banca svizzera o una società di intermediazione mobiliare di diritto svizzero, ovvero svolge una funzione di organo societario all'interno di tali strutture. Un membro della Commissione di sorveglianza CDB deve quindi **ricusarsi** laddove la Commissione

stessa sia chiamata a trattare un caso concernente l'istituto finanziario con il quale tale membro è correlato nel senso suindicato. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento della Commissione di sorveglianza CDB.

Al fine di garantire un ricambio periodico degli organi della Commissione di sorveglianza CDB, viene mantenuto il limite di età previsto dall'art. 64 cpv. 3 per l'eleggibilità.

Art. 65 Inquirenti

Anche nella CDB 27 sono state mantenute le due possibilità a disposizione dell'inquirente di **archiviare la procedura entro la propria sfera di competenza** o di richiedere alla Commissione di sorveglianza CDB lo svolgimento di una procedura sanzionatoria.

Il limite massimo di età per le/gli inquirenti viene abbassato da 70 a 66 anni.

Sezione 4: Procedura arbitrale

Art. 66 Procedura arbitrale

-

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 67 Entrata in vigore

-

Art. 68 Disposizioni transitorie

L'art. 68 tiene conto del principio di irretroattività.

Il cpv. 1 prevede un termine transitorio di quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore della CDB 27.

I nuovi requisiti della CDB 27 si applicano, una volta scaduto il termine transitorio, all'apertura di nuove relazioni d'affari, alla ripetizione degli obblighi di diligenza ai sensi dell'art. 46 e all'aggiornamento dei dati e/o dei formulari a seguito di mutate circostanze.

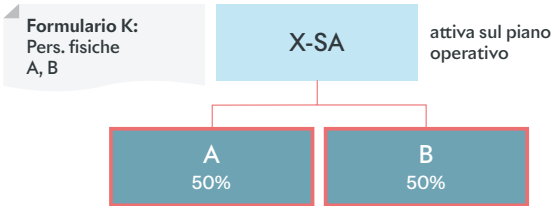
Ciò riguarda, tra l'altro, le informazioni supplementari relative alle detentrici e ai detentori del controllo ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 e dei relativi formulari, la registrazione delle informazioni richieste mediante dichiarazione scritta o formulario S per tutte le fondazioni prive di attività operative, nonché l'utilizzo dei formulari CDB riveduti o di formulari equivalenti.

Per le relazioni d'affari in essere non è necessario sostituire i formulari precedenti. Il rinvio all'art. 7 LRD non va inteso nel senso che l'art. 7 LRD (in particolare il cpv. 1bis) rientri nell'ambito di applicazione della CDB.

Il cpv. 4 riprende la regolamentazione previgente, secondo cui le violazioni di precedenti versioni della CDB sono giudicate in base alle disposizioni procedurali e in materia di prescrizione sancite nella presente Convenzione.

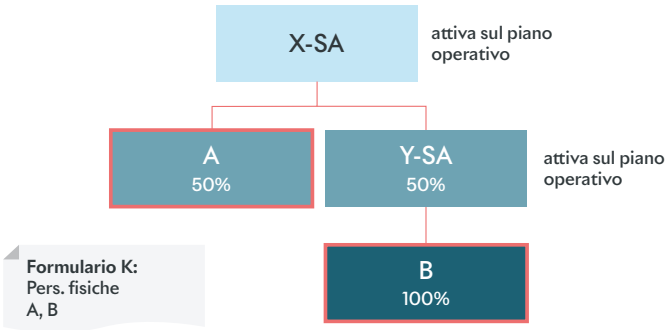
Allegato: Esempi pratici – ricostruzione modificabile

Esempio pratico 1



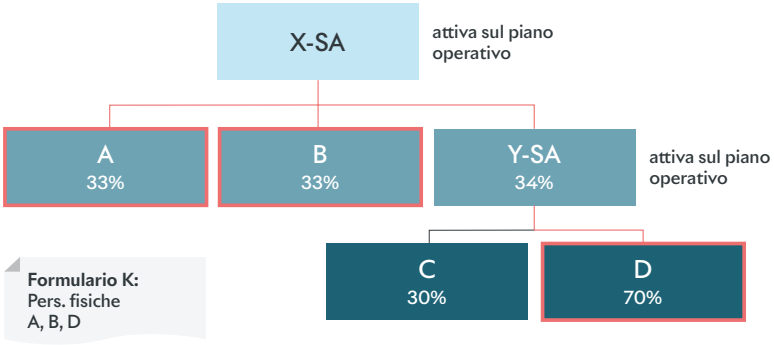
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B, in quanto esse dispongono di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale.

Esempio pratico 2



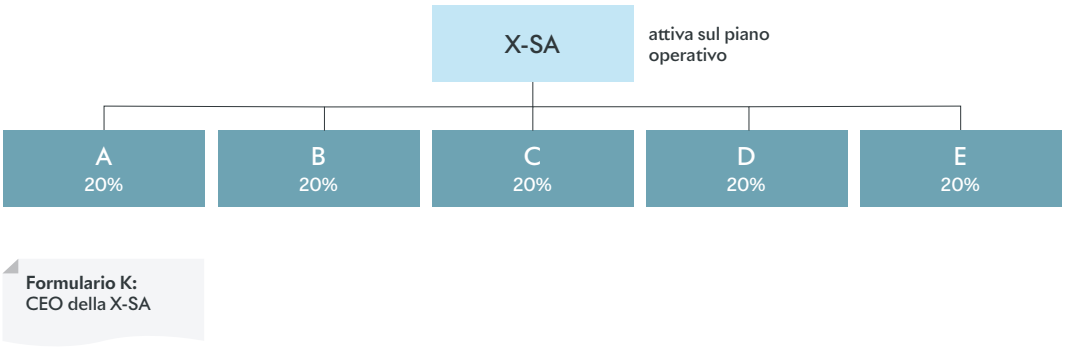
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B. La persona A dispone di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, mentre B detiene una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto o del capitale sociale nella società interposta Y-SA, sulla quale esercita quindi un controllo effettivo.

Esempio pratico 3



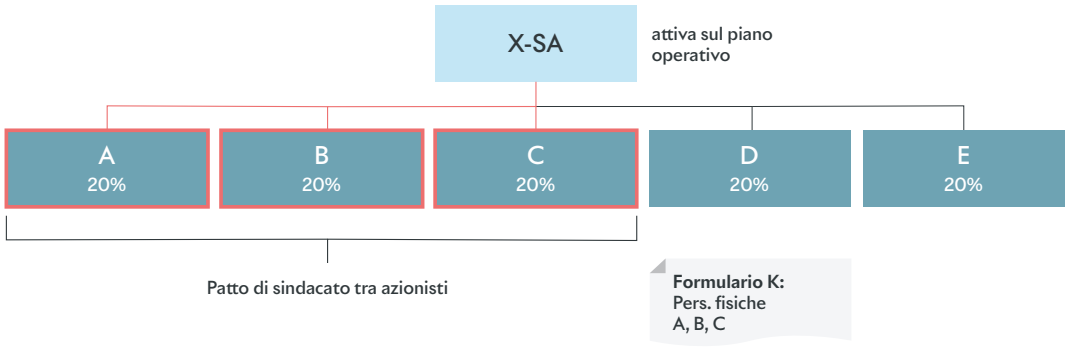
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e D. La persona C non deve essere determinata, in quanto D dispone di una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto o del capitale sociale nella società interposta Y-SA ed esercita quindi il controllo effettivo sulla stessa.

Esempio pratico 4



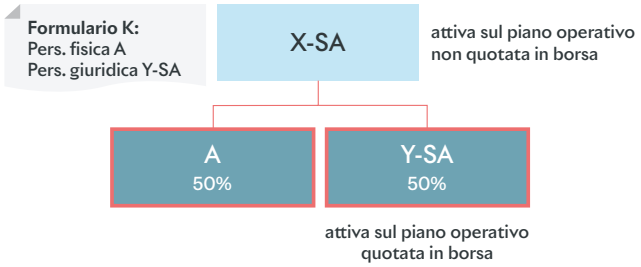
Poiché nessuna persona fisica dispone di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, sul livello 1 della sequenza di accertamento non risulta possibile individuare alcun detentore del controllo. Qualora non sia presente alcun detentore che esercita un controllo «in altro modo palesemente riconoscibile» secondo il livello 2 della sequenza di accertamento, in conformità al livello 3 di tale sequenza è necessario accertare la persona incaricata della direzione operativa presso la controparte.

Esempio pratico 5



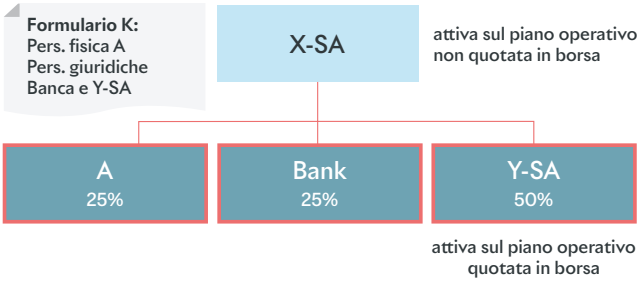
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e C, laddove queste esercitino congiuntamente i propri diritti di voto sulla base di un patto parasociale e, assieme, dispongano così di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale. Non devono essere invece accertate le persone fisiche D ed E.

Esempio pratico 6



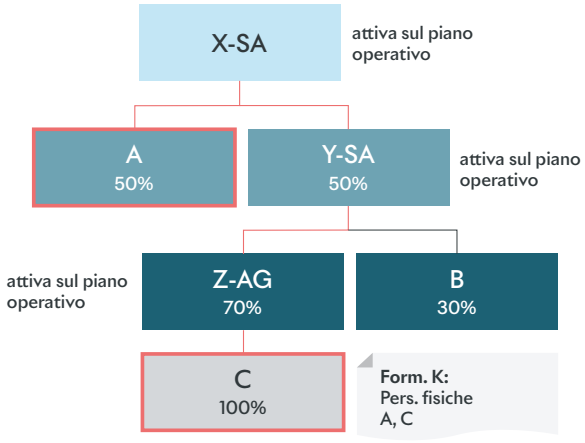
Con il formulario K devono essere accertate la persona fisica A e la Y-SA. In virtù della disposizione in deroga di cui all'art. 22 non è necessario accertare i detentori del controllo sulla Y-SA.

Esempio pratico 7



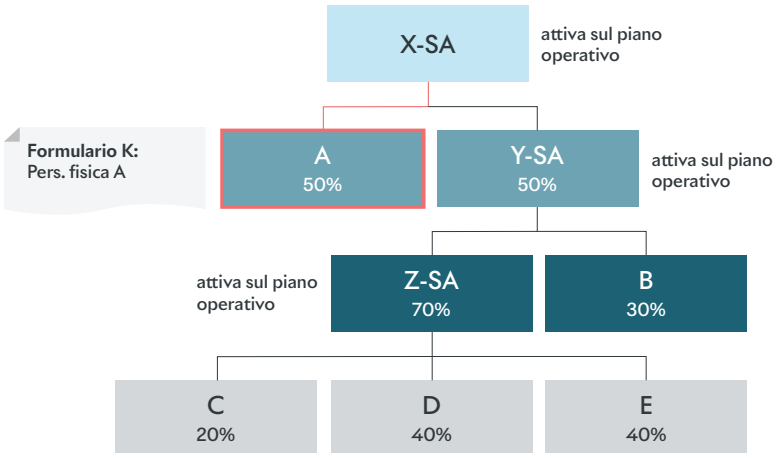
Devono essere accertate mediante formulario K la persona fisica A, la banca e la Y-SA. In virtù della disposizione in deroga di cui agli artt. 22 e 24 non è necessario accertare i detentori del controllo sulla banca nonché sulla Y-SA.

Esempio pratico 8



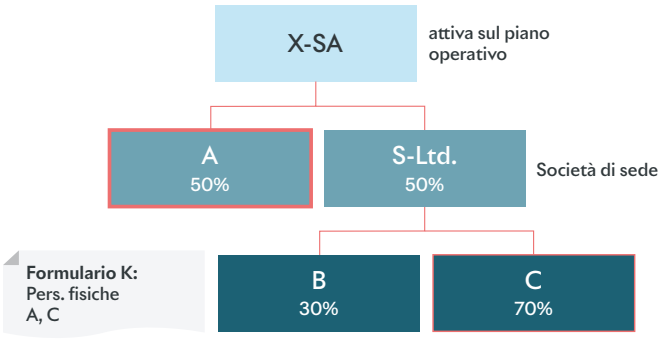
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e C. Non deve essere invece accertata la persona fisica B, in quanto essa non dispone di una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto o del capitale sociale della Y-SA.

Esempio pratico 9



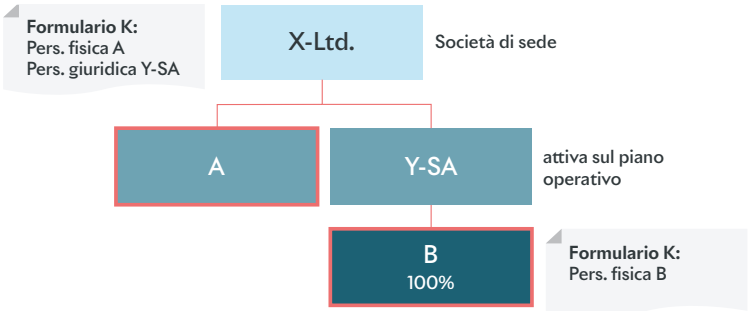
Deve essere accertata mediante formulario K la persona fisica A. La persona fisica B non deve essere accertata, in quanto la Z-SA esercita un controllo maggioritario sulla Y-SA. Allo stesso modo, non devono essere accertate le persone fisiche C, D ed E, in quanto nessuna di esse esercita un controllo maggioritario sulla Z-SA.

Esempio pratico 10



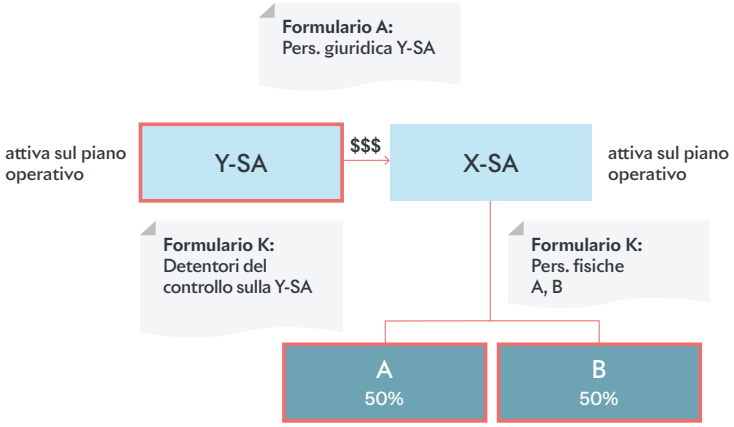
Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e C. C controlla la società interposta S Ltd. con una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto o del capitale sociale. Ai fini dell'accertamento delle persone detentrici del controllo è irrilevante che la società interposta sia una società operativa oppure una società di sede.

Esempio pratico 11



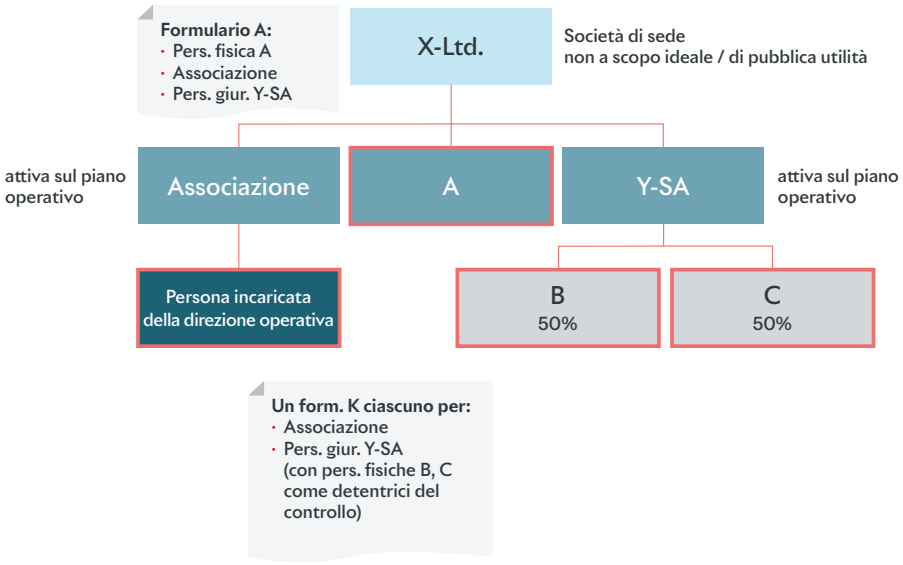
Devono essere accertati mediante formulario A sia la persona fisica A come avente diritto economico sui valori patrimoniali della controparte, sia la Y-SA. Deve essere accertata mediante formulario K la persona fisica B come detentrice del controllo sulla Y-SA.

Esempio pratico 12



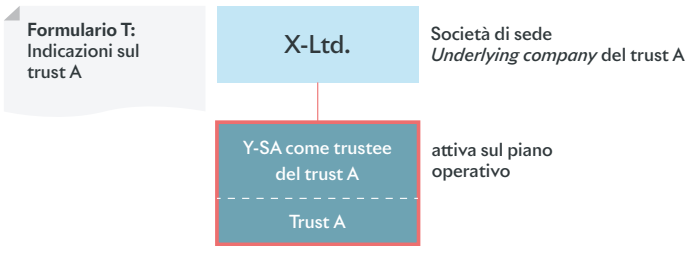
La controparte X-SA detiene a titolo fiduciario valori patrimoniali della persona giuridica Y-SA. Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B, in quanto esse dispongono di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale nella X-SA. Inoltre, la controparte deve indicare sul formulario K che una terza persona detiene il diritto economico sugli averi patrimoniali presenti sul conto/nel deposito. La controparte deve pertanto compilare un ulteriore formulario A, mediante il quale indica la Y-SA come avente diritto economico su tali averi patrimoniali. Di conseguenza per la Y-SA, in quanto società attiva sul piano operativo e non quotata in borsa, devono essere accertati i detentori del controllo mediante l'apposito formulario K. La domanda concernente la «detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali» sul formulario K ai fini dell'accertamento dei soggetti detentori del controllo sulla Y-SA non è necessaria. Se, oltre ad averi detenuti in modo fiduciario per conto della Y-SA, sui conti della X-SA si trovano anche averi propri, sul formulario A deve essere indicata non solo la Y-SA bensì anche la stessa X-SA.

Esempio pratico 13



Mediante il formulario A devono essere accertati la persona fisica A come avente diritto economico sugli averi patrimoniali della controparte, l'associazione attiva sul piano operativo, nonché la società Y-SA interposta. Mediante un formulario K devono essere accertate le persone fisiche B e C come detentrici del controllo sulla società interposta Y-SA. Con un ulteriore formulario K devono essere inoltre accertati i detentori del controllo sull'associazione, in quanto attiva sul piano operativo. Qualora non sia possibile accertare i detentori del controllo con una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto, ovvero detentori che controllano l'associazione in altro modo palesemente riconoscibile, deve essere registrata a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa. La domanda concernente la «detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali» sul formulario K ai fini dell'accertamento dei detentori del controllo sulla Y-SA e dell'associazione non è necessaria.

Esempio pratico 14



La X Ltd. come controparte deve accertare mediante il formulario T le indicazioni necessarie circa il trust A.

Indice delle abbreviazioni

ASB: Associazione svizzera dei banchieri

CC: Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210

CO: Legge federale del 30 marzo 2011 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni), RS 220

CP: Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0

FATF / GAFI: Financial Action Task Force – Gruppo di azione finanziaria internazionale (consultabile su Internet all'indirizzo: http://www.fatf-gafi.org)

LRD: Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD), RS 955.0

LTPG: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG), SR 955.3

ORD-FINMA: Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 3 giugno 2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA), RS 955.033.0

RS: Raccolta sistematica del diritto federale (consultabile su Internet all'indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html)

L'Associazione svizzera dei banchieri
Aeschenplatz 7
CH-4002 Basilea
office@sba.ch
www.swissbanking.ch